



2016/0288(COD)

6.4.2017

EMENDAMENTI

296 - 582

Progetto di relazione
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Emendamento 296
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Obiettivo della presente direttiva è da un lato la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione **delle reti** ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per gli utenti finali.

Emendamento

Obiettivo della presente direttiva è da un lato la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica che si traduca in realizzazione e diffusione **di reti sicure** ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, **accessibilità** e vantaggi per gli utenti finali.

Or. en

Emendamento 297
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione

- gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto dell'Unione, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica; - le misure adottate a livello di Unione o nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva; - **le disposizioni della direttiva 2014/53/UE;**

Emendamento

- gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto dell'Unione, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica; - le misure adottate a livello di Unione o nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, **alla protezione dei dati personali e della vita privata**, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva;

Or. en

Emendamento 298

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

1) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

Emendamento

1) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; ***non sono inclusi elementi di rete gestiti da singole persone nel contesto di attività senza fini di lucro;***

Or. en

Motivazione

Le persone che partecipano a una rete senza fini di lucro (come le reti locali in radiofrequenza) o che forniscono servizi senza fini di lucro non sono soggette agli obblighi imposti alle persone giuridiche che forniscono reti o servizi. In particolare, gli obblighi rigorosi previsti dalla direttiva 2002/58/CE sarebbero sproporzionati e impraticabili se imposti a singoli volontari, che dovrebbero essere soggetti solo agli obblighi fissati dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 299

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica **almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;**

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica **accessibile al pubblico** costituita interamente **o** parzialmente da elementi in fibra ottica.

Or. en

Emendamento 300
Michał Boni, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete **possono essere considerate analoghe a prescindere da** eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure **qualsiasi altro tipo di rete** in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le **reti ad altissima capacità sono in ogni caso reti di fibre fino alle abitazioni o qualsiasi altra rete che risponda ai**

caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

requisiti di prestazione tecnica necessari per il trasporto di ritorno delle reti 5G. Le prestazioni di rete saranno valutate solamente sulla base di parametri tecnici senza tenere conto di eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Motivazione

The overarching objective of the Code is to stimulate the roll-out of networks which can serve the future demands of European businesses and citizens. The term very high capacity network seeks to define what future state of the art electronic communications infrastructure look like. It is suggested to clarify the definition in a way that ensures that very high capacity networks benefit the roll-out of 5G networks in the sense that they provide the backhaul for these mobile networks. Future 5G ultra-dense and heavy traffic cells have to be connected to a backhaul with very high requirements in terms of capacity, latency, and availability. The proposal also takes into account the need to ensure technology neutrality since the definition of very high capacity network is not based on any given technology.

Emendamento 301

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete ***analoghe*** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate ***analoghe*** a prescindere da eventuali disparità di

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito ***corrispondente, in caso di connessione fissa, ai locali e, in caso di connessione mobile, alla stazione di base,*** oppure in grado di fornire ***almeno le stesse*** prestazioni di rete in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa

servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate **almeno le stesse** a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Motivazione

L'emendamento riprende una precisazione contenuta nel considerando 13. Rafforza inoltre il parametro di riferimento per il rendimento aumentandone il limite superiore. Mira a chiarire che, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, anche delle infrastrutture più performanti sarebbero considerate "ad altissima capacità".

Emendamento 302

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. ***Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;***

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito, ***corrispondente, in caso di connessione fissa, ai locali e, in caso di connessione mobile, alla stazione di base,*** oppure in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire la definizione di "rete ad altissima capacità" alla luce del panorama tecnologico.

Emendamento 303

Werner Langen, Sabine Verheyen, Norbert Lins

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete **analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, **resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione**. Le prestazioni di rete **possono** essere **considerate analoghe** a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete **di almeno 250 Mbit/s** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, **potenziabili fino a 1 Gbit/s simmetrico, affidabilità almeno del 99,99 % e latenza di 5 ms o meno**. Le prestazioni di rete **dovrebbero** essere **misurate e valutate presso il cliente finale**, a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. de

Emendamento 304

Gunnar Hökmark, Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica

almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete **analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete **possono essere considerate analoghe** a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure **qualsiasi rete** in grado di fornire prestazioni di rete **almeno ugualmente coerenti e affidabili** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete **sono valutate sulla base di parametri tecnici** a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche è quello di incentivare l'introduzione di infrastrutture in grado di fornire le velocità necessarie per accelerare la transizione verso una società 5G. La definizione pertanto, pur tenendo in considerazione i futuri sviluppi tecnologici e quindi aderendo al principio di neutralità tecnologica, deve essere strettamente limitata in modo da includere solo le infrastrutture di ultima generazione.

Emendamento 305 **Kaja Kallas**

Proposta di direttiva **Articolo 2 – punto 2**

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica **costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure** in grado di fornire prestazioni di rete **analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete **possono** essere **considerate analoghe a prescindere da eventuali** disparità di

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione, **che soddisfa le esigenze degli utenti finali più esigenti e a più alta intensità digitale, e in particolare una rete costituita da elementi ottici almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito.** Le prestazioni di

servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

rete **dovrebbero** essere **valutate senza considerare le** disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 306

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica **almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco** in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica **ad alta velocità** costituita interamente **o in parte** da elementi in fibra ottica **con capacità sufficiente a consentire un uso illimitato della rete** in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Emendamento 307

Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica **almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure** in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente **o in parte** da elementi in fibra ottica **e/o** in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Emendamento 308

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete **analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire **almeno le stesse** prestazioni di rete in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente

caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Motivazione

Il termine "analogo" è troppo soggettivo. È opportuno assicurare la coerenza con i nostri obiettivi.

Emendamento 309

Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete **analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire **almeno le stesse** prestazioni di rete in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. de

Emendamento 310

Henna Virkkunen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica **almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure** in grado di fornire prestazioni **di rete analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente **o in parte** da elementi in fibra ottica **e** in grado di fornire **servizi di accesso alla banda larga ad alte** prestazioni in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Emendamento 311

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete **analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire **almeno le stesse** prestazioni di rete in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo

ultima istanza al punto terminale di rete;

attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Emendamento 312

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino **al punto di distribuzione nel luogo servito** oppure in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino **ai locali** oppure in grado di fornire **almeno** prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Emendamento 313

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino **al punto di distribuzione nel**

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino **ai locali** oppure in grado di

luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete **analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

fornire **almeno le stesse** prestazioni di rete in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. en

Emendamento 314

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica **almeno** fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire prestazioni di rete **analoghe** in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Emendamento

2) "rete ad altissima capacità", una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure in grado di fornire **almeno le stesse** prestazioni di rete in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione. Le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

Or. de

Motivazione

La definizione di "rete ad altissima capacità" dovrebbe essere basata sulla tecnologia all'avanguardia in uso sul mercato, attualmente data da cavi in fibra ottica. Al fine di seguire

l'approccio della neutralità tecnologica vengono incluse nella definizione tutte le tecnologie in grado di fornire almeno le stesse prestazioni della fibra ottica.

Emendamento 315

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

4) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono il "servizio di accesso a Internet" quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 e/o il "servizio di comunicazione interpersonale" e/o i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina (M2M) e per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma esclusi i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;

Emendamento

4) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono il "servizio di accesso a Internet" quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 e/o il "servizio di comunicazione interpersonale" e/o i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina (M2M) e per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma esclusi i servizi **di comunicazione interpersonale quali definiti al punto 5) del presente articolo, i servizi della società dell'informazione quali definiti all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE e i servizi** che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;

Or. en

Motivazione

Per assicurare certezza giuridica e condizioni di parità tra i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, l'emendamento mira a precisare che la terza categoria di servizi di comunicazione elettronica "consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali" comprende solo servizi unicamente di trasmissione e sono esclusi i servizi rientranti nella categoria dei servizi di comunicazione interpersonale o dei servizi della società dell'informazione soggetti, in particolare, alla direttiva sul commercio elettronico.

Emendamento 316

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

4) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti **di norma** a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono il "servizio di accesso a Internet" quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 e/o il "servizio di comunicazione interpersonale" e/o i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina (M2M) e per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma esclusi i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;

Emendamento

4) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono il "servizio di accesso a Internet" quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 e/o il "servizio di comunicazione interpersonale" e/o i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina (M2M) e per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma esclusi i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti **come pure i servizi senza fini di lucro forniti da singole persone;**

Or. en

Motivazione

Le persone che partecipano a una rete senza fini di lucro (come le reti locali in radiofrequenza) o che forniscono servizi senza fini di lucro non sono soggette agli obblighi imposti alle persone giuridiche che forniscono reti o servizi. In particolare, gli obblighi rigorosi previsti dalla direttiva 2002/58/CE sarebbero sproporzionati e impraticabili se imposti a singoli volontari, che dovrebbero essere soggetti solo agli obblighi fissati dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

Emendamento 317

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

4) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono il "servizio di accesso a Internet" quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 e/o il "servizio di comunicazione interpersonale" e/o i servizi consistenti esclusivamente o **prevalentemente** nella trasmissione di segnali come **i servizi di trasmissione** utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina (M2M) e per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma esclusi i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;

Emendamento

4) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi **accessibili al pubblico** forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono il "servizio di accesso a Internet" quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 e/o il "servizio di comunicazione interpersonale" e/o i servizi consistenti esclusivamente nella trasmissione di segnali come **la trasmissione di segnali** utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina (M2M) e per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma esclusi i servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;

Or. en

Emendamento 318
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio di norma a pagamento **che consente** lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari; **non comprende i servizi che consentono le**

Emendamento

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio di norma a pagamento **il cui scopo principale è quello di consentire** lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari;

*comunicazioni interpersonali e interattive
esclusivamente come elemento accessorio
meno importante e intrinsecamente
collegato a un altro servizio;*

Or. en

Motivazione

*Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per
pressanti motivi legati alla logica interna del testo.*

Emendamento 319

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio di norma a pagamento **che consente** lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari; non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

Emendamento

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio di **comunicazione elettronica di** norma a pagamento **il cui scopo principale è quello di consentire** lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari; non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

Or. en

Emendamento 320

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari; non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

Emendamento

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio di **comunicazione elettronica di** norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari; non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

Or. en

Emendamento 321

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio **di norma** a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari; non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

Emendamento

5) "servizio di comunicazione interpersonale", un servizio a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il o i destinatari; non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

Emendamento 322
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", un servizio di comunicazione interpersonale che si connette alla rete telefonica pubblica commutata, mediante risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale;

Emendamento

6) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", un servizio di comunicazione interpersonale che si connette alla rete telefonica pubblica commutata, mediante risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale, **e in cui il fornitore del servizio esercita un controllo sostanziale sulla rete utilizzata per consentire la comunicazione;**

Motivazione

È necessario distinguere tra i servizi forniti mediante la propria infrastruttura, e pertanto il fornitore può controllare la qualità del servizio, e i servizi che non sono soggetti a tale controllo. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 323
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", un

Emendamento

6) "servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero", un

servizio di comunicazione interpersonale **che si connette alla rete telefonica pubblica commutata**, mediante **risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano** in un piano di numerazione telefonica nazionale **o internazionale - o consentendo la** comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale;

servizio di comunicazione interpersonale **per ricevere comunicazioni** mediante **l'assegnazione di un numero che figura** in un piano di numerazione telefonica nazionale, **o per avviare una** comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale;

Or. en

Emendamento 324
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette alla rete telefonica pubblica commutata, mediante risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale;

Emendamento

7) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette alla rete telefonica pubblica commutata, mediante risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale **o in cui il fornitore di un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero non esercita un controllo sostanziale sulla rete utilizzata per consentire la comunicazione;**

Or. en

Motivazione

È necessario distinguere tra i servizi forniti mediante la propria infrastruttura, e pertanto il fornitore può controllare la qualità del servizio, e i servizi che non sono soggetti a tale

controllo. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 325

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

7) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette alla rete telefonica pubblica commutata, mediante risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale **o internazionale** - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale;

Emendamento

7) "servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero", un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette alla rete telefonica pubblica commutata, mediante risorse di numerazione assegnate - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale - o consentendo la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale; **non comprende i servizi della società dell'informazione che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive come elemento secondario;**

Or. en

Emendamento 326

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

11) "servizi correlati", i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi, **l'autofornitura o la fornitura automatizzata** attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in

Emendamento

11) "servizi correlati", i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi

grado di farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, **il comando vocale, la traduzione in una o più lingue**, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

Or. en

Emendamento 327

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis) "abbonato", qualsiasi persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;

Or. en

Emendamento 328

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

Emendamento

20) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera

20) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza **e servizi operativi critici** o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di

conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

Or. en

Emendamento 329

Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

20) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

Emendamento

20) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza **e servizi operativi critici** o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

Or. en

Emendamento 330

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

20) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un

Emendamento

20) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza **e servizi operativi critici** o che deteriora gravemente, ostacola o

servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

Or. en

Motivazione

ERTMS is the European railway traffic management system controlling the spacing between trains and the respect of their speed limitation; thus providing safety-related mission-critical services to railway operations. It relies on a radio-based communication service. On-board ERTMS subsystems shall be protected against interference, fulfilling the requirements specified in Annex A of the technical specification for interoperability relating to the 'control-command and signalling' subsystems of the rail system in the European Union (EU) 2016 919, which otherwise would seriously endanger the functioning of ERTMS.

Emendamento 331

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione

20) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

Emendamento

20) "interferenza dannosa", un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza **e servizi operativi critici** o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

Or. en

Emendamento 332

Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 22

Testo della Commissione

22) "sicurezza" delle reti e dei servizi, la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi.

Emendamento

22) "sicurezza" delle reti e dei servizi, la capacità ***tecnica e strutturale*** delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi.

Or. en

Emendamento 333

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione

23) "autorizzazione generale", il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;

Emendamento

23) "autorizzazione generale" , il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva, ***ad esclusione dei servizi senza fini di lucro forniti da singole persone;***

Or. en

Emendamento 334

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione

26) "uso condiviso dello spettro radio", l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse frequenze nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato da un'autorità nazionale di regolamentazione sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali o di una combinazione dei due, ***che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di frequenza, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso in modo da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;***

Emendamento

26) "uso condiviso dello spettro radio", l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse frequenze nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato da un'autorità nazionale di regolamentazione sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali o di una combinazione dei due;

Or. en

Emendamento 335
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 28

Testo della Commissione

28) "accesso", il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la

Emendamento

28) "accesso", il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la

connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, **comprese le reti emulate via software**, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;

connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;

Or. en

Emendamento 336

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 32

Testo della Commissione

32) "comunicazione vocale", un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o **nazionali e** internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Emendamento

32) "**servizio di** comunicazione vocale", un servizio **di comunicazione interpersonale basato sul numero** reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

Or. en

Emendamento 337

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri e il BEREC contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, **la Commissione** e il BEREC contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'articolo in esame è essenziale perché definisce gli obiettivi principali che tutti gli interventi pubblici dovrebbero mirare a conseguire nel settore. In tale contesto tutte le istituzioni pubbliche svolgono un ruolo importante, anche la Commissione europea.

Emendamento 338

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri **e il**

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, **il BEREC e la**

BEREC contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Commissione contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Or. en

Emendamento 339

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri **e il BEREC** contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, **il BEREC e la Commissione** contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'articolo definisce gli obiettivi principali che tutti gli interventi pubblici dovrebbero mirare a conseguire nel settore ed è opportuno che tutte le più importanti istituzioni pubbliche, compresa la Commissione europea, svolgano un ruolo. Le autorità nazionali devono prestare una particolare attenzione all'impatto reciproco dei mercati.

Emendamento 340

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di

regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri **e il BEREC** contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, **il BEREC e la Commissione** contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'inclusione della Commissione europea ha lo scopo di assicurare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 341

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri **e il BEREC** contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, **il BEREC e la Commissione** contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Or. en

Emendamento 342

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri **e il BEREC** contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti adottino tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2. Anche gli Stati membri, **il BEREC e la Commissione** contribuiscono al conseguimento di questi obiettivi.

Or. en

Emendamento 343
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la **libertà di espressione e di informazione**, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 344
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a **proteggere i dati personali e la vita privata nonché a** promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Or. en

Emendamento 345

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti **possono contribuire** nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti **contribuiscono** nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Or. en

Motivazione

Nonostante la direttiva non disponga regole sostanziali sui contenuti ma solo su reti e servizi, le autorità nazionali devono prestare particolare attenzione all'impatto reciproco dei mercati. Il grado di concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni può avere un impatto significativo sul pluralismo dei mezzi di comunicazione e dei contenuti in Europa, riducendo la possibilità per gli utenti di accedere ai servizi e ai contenuti di propria scelta.

Emendamento 346

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti **possono contribuire** nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti **contribuiscono** nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mira a garantire un forte impegno delle ANR e delle altre autorità competenti per la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento 347

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti **possono contribuire** nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti **contribuiscono** nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali devono prestare una particolare attenzione all'impatto reciproco dei mercati.

Emendamento 348
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti **possono contribuire** nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti **contribuiscono** nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

Or. fr

Emendamento 349
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **e** il BEREC:

Emendamento

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **nonché** il BEREC **e la Commissione, adempiendo alle loro rispettive responsabilità a norma della presente direttiva, perseguono ciascun obiettivo generale elencato di seguito. L'ordine da a) a d) in cui è redatto l'elenco non rappresenta una classificazione per importanza di tali obiettivi.**

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbero attribuire priorità ai diversi obiettivi.

Emendamento 350

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **e** il BEREC:

Emendamento

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **nonché** il BEREC **e la Commissione, adempiendo alle loro rispettive responsabilità a norma della presente direttiva, perseguono ciascun obiettivo generale elencato qui di seguito. L'ordine da a) a d) in cui è redatto l'elenco non rappresenta una classificazione per importanza di tali obiettivi:**

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi normativi hanno ciascuno uguale importanza e pertanto non devono essere soggetti a un ordine di priorità. La Commissione dovrebbe contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi del quadro normativo ed esserne responsabile.

Emendamento 351

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **e** il BEREC:

Emendamento

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **nonché** il BEREC **e la Commissione, adempiendo alle loro rispettive responsabilità a norma della presente direttiva, perseguono ciascun obiettivo generale elencato qui di seguito. L'ordine da a) a d) in cui è redatto l'elenco non rappresenta una**

classificazione per importanza di tali obiettivi.

Or. en

Emendamento 352

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **e** il BEREC:

Emendamento

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti ***nonché*** il BEREC ***e la Commissione, adempiendo alle loro rispettive responsabilità a norma della presente direttiva, perseguono ciascun obiettivo generale elencato qui di seguito. L'ordine da a) a d) in cui è redatto l'elenco non rappresenta una classificazione per importanza di tali obiettivi.***

Or. en

Emendamento 353

Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **e** il BEREC:

Emendamento

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **e** il BEREC ***perseguono gli obiettivi elencati di seguito , non necessariamente in ordine di priorità.***

Or. de

Emendamento 354
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti e il BEREC:

Emendamento

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, **la Commissione**, le altre autorità competenti e il BEREC **perseguono ciascun obiettivo generale elencato di seguito:**

Or. en

Emendamento 355
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **e** il BEREC:

Emendamento

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, le altre autorità competenti **nonché** il BEREC **e la Commissione perseguono ciascun obiettivo generale elencato di seguito:**

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare di assegnare diverse priorità agli obiettivi elencati al fine di garantire un adeguato conseguimento di tutti gli obiettivi.

Emendamento 356
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovono ***l'accesso alla*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - ***e il suo utilizzo da parte di*** tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Emendamento

a) promuovono ***la disponibilità e l'accessibilità, anche in termini di prezzo, della*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - ***e dei servizi di comunicazione interpersonale per*** tutti i cittadini e le imprese dell'Unione

Or. en

Motivazione

In a market economy where consumers can leverage their collective power, it should always be them (and not governments, regulators or companies) who freely decide whether they want to take up a new service or not. The objective of EU telecom regulation has always been to guide regulatory intervention towards the offer side of the market, ensuring wholesale and retail competition, and the availability of services and networks. If regulation would aim to guide the demand side of the market too, it could condition the promotion of efficiency, transparency and fairness in markets, and of consumer protection. The regulatory framework must therefore continue focusing on availability and affordability of services.

Emendamento 357

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovono ***l'accesso alla*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Emendamento

a) promuovono ***la disponibilità e l'accessibilità, anche in termini di prezzo, della*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Or. en

Motivazione

La disponibilità e l'accessibilità economica sono entrambi importanti per il superamento del divario digitale.

Emendamento 358
Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovono ***l'accesso alla*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Emendamento

a) promuovono ***la disponibilità e l'accessibilità, anche in termini di prezzo, della*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Or. de

Emendamento 359
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovono ***l'accesso alla*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Emendamento

a) promuovono ***la disponibilità e l'accessibilità, anche in termini di prezzo, della*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Or. en

Emendamento 360
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovono ***l'accesso alla*** connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da

Emendamento

a) promuovono ***la disponibilità e l'accessibilità, anche in termini di prezzo, della*** connettività dei dati ad altissima

parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Or. en

Emendamento 361
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovono l'accesso alla connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Emendamento

a) promuovono l'accesso alla connettività dei dati ad altissima capacità - sia fissa che mobile - **gli investimenti in tale connettività** e il suo utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione;

Or. en

Emendamento 362
Angelika Niebler, Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

Emendamento

b) promuovono la concorrenza, **che è il principale presupposto per gli investimenti**, nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati, **al fine di garantire infrastrutture a prestazioni elevate in tutta l'Unione europea**;

Or. de

Motivazione

La concorrenza equa promuove gli investimenti e sviluppa e amplia le infrastrutture. L'emendamento mira a garantire infrastrutture a prestazioni elevate in tutta l'Unione europea.

Emendamento 363

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

Emendamento

b) promuovono la concorrenza **sostenibile** nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

Or. en

Emendamento 364

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) contribuiscono allo sviluppo del mercato interno rimuovendo i rimanenti ostacoli e promuovendo condizioni convergenti per **gli investimenti in e** la fornitura di reti di comunicazione elettronica, risorse e servizi correlati e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, **sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e** favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro, **l'innovazione**

Emendamento

c) contribuiscono allo sviluppo del mercato interno rimuovendo i rimanenti ostacoli e promuovendo condizioni convergenti per la fornitura di reti di comunicazione elettronica, risorse e servizi correlati e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la

aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

connettività da punto a punto (end-to-end);

Or. en

Emendamento 365

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) contribuiscono allo sviluppo del mercato interno rimuovendo i rimanenti ostacoli e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, risorse e servizi correlati e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

Emendamento

c) contribuiscono allo sviluppo del mercato interno rimuovendo i rimanenti ostacoli e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti in e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, risorse e servizi correlati e servizi di comunicazione elettronica in tutta l'Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la **prestazione, la** disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 366

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Emendamento

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, ***promuovendo la competitività e lo sviluppo economico dell'Unione, anche mediante la digitalizzazione dell'industria,*** garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Or. en

Emendamento 367

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo ***l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo*** i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la

Emendamento

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione ***minimo*** degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e

sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Or. en

Emendamento 368
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Emendamento

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo **grandi investimenti e** l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Or. en

Emendamento 369
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Emendamento

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, anche a lungo termine, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione **minimo** degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Or. en

Motivazione

L'emendamento non sostiene una gerarchia degli obiettivi generale del quadro dell'UE. Gli interessi a lungo termine dei cittadini non dovrebbe essere usato come argomento per legittimare un aumento dei prezzi nel breve termine o come una condizione per lo sviluppo delle reti a lungo termine. È tuttavia auspicabile garantire un livello di protezione minimo per gli utenti finali.

Emendamento 370
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, **anche a lungo termine**, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima

Emendamento

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile

capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

- e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Or. en

Emendamento 371

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, ***anche a lungo termine***, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Emendamento

d) promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo l'ampia disponibilità e diffusione della connettività ad altissima capacità - sia fissa che mobile - e dei servizi di comunicazione interpersonale, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione ***minimo*** degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze - ad esempio in termini di prezzi accessibili - di gruppi sociali specifici, in particolare utenti con disabilità, utenti anziani e utenti con esigenze sociali particolari.

Or. en

Emendamento 372
Angelika Niebler, Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i) *Gli obiettivi di cui al presente paragrafo sono equivalenti.*

Or. de

Motivazione

Gli obiettivi di cui al presente paragrafo dovrebbero essere equivalenti.

Emendamento 373
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ***promuovendo la prevedibilità regolamentare***, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC e con la Commissione;

a) garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC e con la Commissione;

Or. en

Motivazione

I cittadini europei hanno bisogno di mercati delle telecomunicazioni vivaci e concorrenziali, in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione di ogni dimensione e natura si facciano continuamente concorrenza per ottenere la fiducia e la soddisfazione dei consumatori con servizi di alta qualità a prezzi abbordabili. L'attuale quadro normativo per le telecomunicazioni si basa su principi che hanno reso possibile lo sviluppo di un certo (ma spesso non sufficiente) livello di concorrenza in molti mercati in tutta Europa, tanto nel mercato della telefonia fissa quanto in quello della telefonia mobile.

Emendamento 374

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***promuovendo la prevedibilità regolamentare***, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC e con la Commissione;

Emendamento

a) garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC e con la Commissione;

Or. en

Motivazione

La coerenza crea prevedibilità.

Emendamento 375

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

Or. en

Motivazione

Weakening competition and/or narrowing its scope to the retail level or to infrastructure-based competition introduces great uncertainty as regards one of the cornerstones of the regulatory framework. The connection between cause and effect is neglected. Effective access regulation to the SMP operator's network is pivotal to establish and maintain an intensive

and sustainable retail competition. Sufficient competition on the retail market results from functioning wholesale markets and should hence by no means be taken as a criterion to deregulate wholesale access. The prospect of removal alone undermines investments of alternative network operators, which are sensitive to expectations on the (un)reliability of wholesale access products.

Emendamento 376

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento **delle imprese che forniscono** reti e servizi di comunicazione elettronica;

Emendamento

b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento **dei fornitori di** reti e servizi di comunicazione elettronica;

Or. en

Motivazione

Emendamento che si applica all'intero testo della direttiva.

Emendamento 377

Michał Boni, Henna Virkkunen, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

Or. en

Motivazione

Indebolire la concorrenza e/o restringere il suo ambito di applicazione al livello di mercato al dettaglio e alla concorrenza basata sulle infrastrutture significa introdurre notevole incertezza per quanto riguarda uno dei fondamenti del quadro normativo.

Emendamento 378
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una nuova lettera c, necessaria per garantire mercati delle telecomunicazioni concorrenziali a vantaggio dei consumatori.

Emendamento 379
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) applicando il diritto dell'UE secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1;

c) applicando il diritto dell'UE secondo il principio della neutralità tecnologica, ***che non impone l'uso di un particolare tipo di tecnologia né opera discriminazioni tra particolari tecnologie,*** nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 380
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) applicando il diritto dell'UE secondo il principio della neutralità tecnologica, ***nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1;***

Emendamento

c) applicando il diritto dell'UE secondo il principio della neutralità tecnologica

Or. en

Emendamento 381

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti all'infrastruttura, alla concorrenza ***e al consumo*** nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;

Emendamento

e) tenendo debito conto della varietà delle condizioni attinenti all'infrastruttura, ***nonché*** alla concorrenza ***nei servizi e alle circostanze per gli utenti finali*** nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 382

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) ***imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile sul mercato al***

Emendamento

soppresso

dettaglio interessato, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Or. en

Emendamento 383
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile ***sul mercato al dettaglio interessato, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.***

Emendamento

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile.

Or. en

Emendamento 384
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile sul mercato al dettaglio interessato, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Emendamento

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile sul mercato ***all'ingrosso e*** al dettaglio interessato , e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Or. en

Motivazione

Occorre sopprimere il riferimento al mercato al dettaglio interessato oppure aggiungere il mercato all'ingrosso. La concorrenza a livello di mercato al dettaglio è strettamente connessa a un mercato di accesso all'ingrosso efficiente.

Emendamento 385

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile **sul mercato al dettaglio interessato**, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Emendamento

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile **a lungo termine sui mercati rilevanti interessati**, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 386

Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante **unicamente** nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile **sul mercato al dettaglio interessato**, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Emendamento

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Or. de

Emendamento 387

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile **sul mercato al dettaglio interessato**, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Emendamento

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a evitare di limitare l'imposizione di obblighi regolamentari ex ante unicamente in caso di mancanza di concorrenza effettiva a livello di mercato al dettaglio.

Emendamento 388

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile sul mercato **al dettaglio** interessato, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Emendamento

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile sul mercato interessato, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione.

Or. en

Emendamento 389

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori, anche imponendo obblighi regolamentari ex ante per garantire una concorrenza effettiva e sostenibile sui mercati all'ingrosso, e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture.

Or. en

Emendamento 390

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori, anche imponendo obblighi regolamentari ex ante per garantire una concorrenza effettiva e sostenibile sui mercati all'ingrosso, e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture.

Or. en

Motivazione

L'Europa ha bisogno di mercati delle telecomunicazioni concorrenziali, in cui i fornitori di servizi di telecomunicazione di ogni dimensione e natura si facciano concorrenza per offrire servizi di alta qualità e a prezzi abbordabili per gli utenti finali. L'attuale quadro normativo per le telecomunicazioni si basa su principi che hanno reso possibile lo sviluppo della concorrenza in tutta l'Europa. Occorre salvaguardare la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovere se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture.

Emendamento 391

Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori, anche imponendo obblighi regolamentari ex ante per garantire una concorrenza effettiva e sostenibile sui mercati all'ingrosso, e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture.

Or. en

Emendamento 392
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla pubblica sicurezza e alla difesa, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione. A tal fine essi prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla pubblica sicurezza e alla difesa, alla ***protezione dei dati e alla riservatezza***, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

Or. en

Emendamento 393

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio ***nell'Unione. A tal fine essi prendono*** in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla pubblica sicurezza e alla difesa, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

Emendamento

1. Gli Stati membri cooperano fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio, ***una risorsa limitata che appartiene agli Stati membri. Essi possono prendere*** in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla pubblica sicurezza e alla difesa, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

Or. en

Emendamento 394
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Cooperando tra loro e con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento

2. Cooperando tra loro e, ***se del caso***, con la Commissione, gli Stati membri promuovono il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

Or. en

Emendamento 395
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione, tra di loro e con la Commissione, e su loro richiesta con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione.

Emendamento

3. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio", istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione, tra di loro e con la Commissione, e su loro richiesta con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione. ***Laddove nella valutazione di questioni attinenti alla politica in materia di spettro radio emergano aspetti regolamentari o concorrenziali, viene coinvolto il BEREC.***

Or. en

Emendamento 396
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 6

Testo della Commissione

- garantire la tutela dei consumatori e dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Emendamento

- garantire la tutela dei consumatori e dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche ***nell'ambito delle sue competenze a norma della normativa settoriale e, ove possibile, cooperare con le autorità competenti interessate;***

Or. en

Emendamento 397

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **monitorare attentamente lo sviluppo dell'Internet delle cose al fine di garantire la concorrenza, la protezione dei consumatori e la sicurezza informatica;**

Or. en

Motivazione

Le ANR dovrebbero monitorare lo sviluppo dell'Internet delle cose e garantire che la concorrenza, la protezione dei consumatori e la sicurezza informativa siano adeguatamente prese in considerazione. Le ANR svolgono un ruolo cruciale nei mercati in cui le nuove tecnologie vengono già ideate e applicate e occorre garantire che le ANR siano incaricate e abbiano la facoltà di occuparsi del conseguimento di tutti gli obiettivi regolamentari in tali mercati.

Emendamento 398

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **monitorare attentamente lo sviluppo dell'Internet delle cose al fine di garantire la concorrenza, la protezione dei consumatori e la sicurezza informatica;**

Or. en

Emendamento 399

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **monitorare attentamente lo sviluppo dell'Internet delle cose;**

Or. en

Motivazione

Le ANR delle telecomunicazioni svolgeranno un ruolo cruciale nei mercati del futuro, in cui le nuove tecnologie vengono già ideate e applicate. Un esempio al riguardo è l'Internet delle cose, dove tutti i nuovi prodotti e servizi che saranno interconnessi includeranno un servizio di comunicazione elettronica. È quindi importante che le ANR siano incaricate e abbiano la facoltà di occuparsi del conseguimento di tutti gli obiettivi regolamentari anche in questi nuovi sviluppi di mercato.

Emendamento 400

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **garantire la concorrenza e la protezione dei consumatori nell'Internet delle cose;**

Or. en

Emendamento 401

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 8

Testo della Commissione

- **affrontare le questioni** relative all'accesso a una rete internet aperta;

Emendamento

- **garantire il rispetto delle norme** relative all'accesso a una rete internet aperta;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che le ANR si occupino del rispetto delle norme relative all'accesso a una rete internet aperta.

Emendamento 402

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 8

Testo della Commissione

- **affrontare le questioni** relative all'accesso a una rete internet aperta;

Emendamento

- **garantire il rispetto delle norme** relative all'accesso a una rete internet aperta;

Or. en

Emendamento 403

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 8

Testo della Commissione

- **affrontare le questioni** relative all'accesso a una rete internet aperta;

Emendamento

- **garantire il rispetto delle norme** relative all'accesso a una rete internet aperta;

Or. en

Emendamento 404

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 8

Testo della Commissione

- **affrontare le questioni** relative all'accesso a una rete internet aperta;

Emendamento

- **garantire il rispetto delle norme** relative all'accesso a una rete internet aperta;

Or. en

Emendamento 405

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 – trattino 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- **monitorare attentamente lo sviluppo dell'Internet delle cose al fine di garantire la concorrenza, la protezione dei consumatori e la sicurezza informatica;**

Or. en

Emendamento 406

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi **hanno il diritto di stipulare** accordi di cooperazione reciproca

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi **stipulano** accordi di cooperazione reciproca al fine di

al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo.

promuovere, **ove necessario**, la cooperazione in ambito normativo.

Or. en

Motivazione

Nella complessità del mondo di oggi è essenziale che le autorità cooperino tra di loro per conseguire gli obiettivi di politica pubblica e in particolare per proteggere i consumatori.

Emendamento 407

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi **hanno il diritto di stipulare** accordi di cooperazione reciproca al fine di promuovere la cooperazione in ambito normativo.

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti dello stesso Stato membro o di Stati membri diversi **stipulano** accordi di cooperazione reciproca al fine di promuovere, **ove necessario**, la cooperazione in ambito normativo.

Or. en

Motivazione

È essenziale che le autorità cooperino tra di loro per conseguire gli obiettivi di politica pubblica.

Emendamento 408

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e delle altre autorità

competenti provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

competenti provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica **e dal rispettivo governo**. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 409

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse **tecniche**, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre di tutte le risorse di cui hanno bisogno per adempiere ai propri obblighi.

Emendamento 410

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che dette autorità dispongano di risorse **tecniche**, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

Or. en

Motivazione

Le ANR hanno bisogno anche delle risorse tecniche per svolgere i compiti a loro assegnati.

Emendamento 411

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno quattro anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell'esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta. Essi non sono

Emendamento

1. Il responsabile di un'autorità nazionale di regolamentazione o, se del caso, i membri dell'organo collegiale che ricoprono tale funzione presso un'autorità nazionale di regolamentazione o i loro sostituti sono nominati per un mandato di almeno quattro anni e scelti tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, sulla base del merito, delle competenze, delle conoscenze e dell'esperienza e a seguito di una procedura di selezione aperta **e trasparente**. Essi non

autorizzati a restare in carica per più di due mandati, siano essi consecutivi oppure no. Gli Stati membri assicurano la continuità del processo decisionale prevedendo un adeguato sistema di rotazione per i membri dell'organo collegiale o i massimi dirigenti, ad esempio nominando i primi membri dell'organo collegiale per periodi differenti per evitare che i rispettivi mandati e quelli dei loro successori scadano contemporaneamente.

sono autorizzati a restare in carica per più di due mandati, siano essi consecutivi oppure no. Gli Stati membri assicurano la continuità del processo decisionale prevedendo un adeguato sistema di rotazione per i membri dell'organo collegiale o i massimi dirigenti, ad esempio nominando i primi membri dell'organo collegiale per periodi differenti per evitare che i rispettivi mandati e quelli dei loro successori scadano contemporaneamente.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 412 **Morten Helveg Petersen**

Proposta di direttiva **Articolo 8 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 31 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, ***sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dal governo, operano in maniera trasparente e responsabile in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, sono dotate di poteri sufficienti*** e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 31 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 413
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 31 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione operano in indipendenza e in modo obiettivo, ***operano in maniera trasparente e responsabile in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, sono dotate di poteri sufficienti*** e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti loro affidati ai sensi della normativa nazionale che recepisce quella dell'Unione. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale. Solo gli organi di ricorso istituiti a norma dell'articolo 31 hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 414
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che

le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione i pareri *e* le posizioni comuni adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

le autorità nazionali di regolamentazione tengano nella massima considerazione i pareri, le posizioni comuni *o le decisioni* adottati dal BEREC allorché adottano le loro decisioni concernenti i rispettivi mercati nazionali.

Or. en

Motivazione

Se il BEREC diventa un'agenzia, il suo ruolo e i suoi poteri dovrebbero essere rafforzati di conseguenza (specialmente agli articoli 32 e 33).

Emendamento 415

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione applichino il regolamento (UE) 2015/2120 e gli orientamenti del BEREC adottati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento e, nel quadro della sua attuazione, si coordinino all'interno del BEREC con altre autorità nazionali di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

L'attuazione del regolamento (UE) 2015/2020 avviene a livello nazionale senza alcun coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, nonostante gli orientamenti del BEREC.

Un'attuazione armonizzata all'interno dell'UE è estremamente importante per la prevedibilità del diritto e per garantire i diritti degli utenti finali.

Emendamento 416
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

Emendamento

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti ai sensi della presente direttiva e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, ***si applicano le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e*** l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

Or. en

Emendamento 417
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1 del trattato. L'eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata ed è comunicata alla

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 52 , paragrafo 1 del trattato. L'eventuale limitazione della libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica è debitamente motivata, ***prevista dalla legge, rispetta il***

Commissione.

contenuto essenziale dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta, è assoggettata al principio di proporzionalità, a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ed è comunicata alla Commissione.

Or. en

Emendamento 418
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri non possono imporre obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.

Emendamento

Gli Stati membri non possono imporre obblighi di notifica aggiuntivi o distinti.
Gli Stati membri garantiscono che l'accesso all'attività di un prestatore di servizi di comunicazione indipendenti dal numero e il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva o a qualsiasi altro requisito avente un effetto equivalente.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 419
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Se un'impresa fornisce servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale

indipendenti dal numero in più di uno Stato membro, l'autorizzazione generale è concessa dall'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro indicato nella notifica unica quale sede principale del fornitore nell'UE. Tale autorità nazionale di regolamentazione allega all'autorizzazione generale le condizioni specifiche necessarie al fine di garantire il rispetto, in particolare, di tutte le norme a livello di Unione e nazionale correlate alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica applicabili negli Stati membri in cui sono prestati i servizi.

In caso di comprovata violazione delle norme pertinenti oppure su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione diversa da quella che ha concesso l'autorizzazione, l'autorità nazionale di regolamentazione che ha concesso l'autorizzazione applica le condizioni di cui al primo comma, ai sensi dell'articolo 30, anche, nei casi gravi, revocando l'autorizzazione generale concessa all'impresa interessata.

Il BEREC valuta in modo tempestivo la validità dell'autorizzazione generale concessa e facilita e coordina lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione dei diversi Stati membri interessati e garantisce un coordinamento adeguato delle attività tra di esse e adotta una decisione in caso di controversie irrisolte.

Or. en

Motivazione

Al fine di facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri e il libero flusso di dati, è necessario ridurre gli oneri amministrativi cui le imprese devono far fronte, dato che sono attualmente confrontate a diverse richieste in diversi formati da 28 amministrazioni diverse, anche se forniscono servizi che sul piano tecnologico non si basano sulle frontiere. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 420

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso dello spettro radio e dei numeri.

Emendamento

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d'uso dello spettro radio e dei numeri. ***In caso di diritti di uso dello spettro, il titolare dei diritti può opporsi a qualsiasi modifica proposta sulla base del suo piano attuale e futuro di uso dello spettro e della necessità di tutelare gli investimenti.***

Or. en

Motivazione

La certezza giuridica per quanto riguarda i diritti di uso dello spettro è essenziale ai fini della promozione degli investimenti nelle reti mobili e in particolare nella prossima generazione di tecnologie 5G. Si propone di dare la possibilità agli operatori di opporsi a modifiche di diritti di uso dello spettro sulla base di condizioni limitate quali i futuri piani di utilizzo dello spettro delle reti e la necessità di tutelare gli investimenti non ancora del tutto ammortizzati.

Emendamento 421

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'impresa fornisce servizi di comunicazione elettronica diversi dai

servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero in più di uno Stato membro, qualsiasi modifica all'autorizzazione generale da parte dello Stato membro che ha concesso detta autorizzazione è notificata al BEREC e agli Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

Al fine di facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri e il libero flusso di dati, è necessario ridurre gli oneri amministrativi cui le imprese devono far fronte, dato che sono attualmente confrontate a diverse richieste in diversi formati da 28 amministrazioni diverse, anche se forniscono servizi che sul piano tecnologico non si basano sulle frontiere.

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 422

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Gli*** Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del paragrafo 2 ed eventualmente a norma dell'allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

Emendamento

1. ***Fatto salvo l'articolo 49, paragrafi 2 e 2 bis, gli*** Stati membri non limitano, né revocano i diritti d'uso dello spettro radio o dei numeri o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del paragrafo 2 ed eventualmente a norma dell'allegato I e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

Or. en

Motivazione

In collegamento con l'alternativa all'art.49 e la valutazione di metà periodo.

Emendamento 423
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, anche di quelli con durata minima di 25 anni, sulla base di procedure previamente disposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Emendamento

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, anche di quelli con durata minima di 25 anni, sulla base di procedure previamente disposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. ***Tali procedure specificano qualsiasi parametro applicabile, incluso il periodo per la messa in servizio di tali dati, ed il mancato rispetto di tali parametri autorizza lo Stato membro a valutare la possibilità di revocare i diritti di uso o di imporre altre misure, tra cui l'uso condiviso.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a chiarire il principio "utilizzare o perdere" (use it or lose it).

Emendamento 424
Gunnar Hökmark, Michal Boni, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***In linea con la necessità*** di garantire un uso effettivo ***ed efficiente*** dello spettro radio o l'attuazione delle

Emendamento

2. ***Se necessario al fine*** di garantire un uso effettivo dello spettro radio ***nonché la concorrenza***, o l'attuazione delle

condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, anche di quelli con durata minima di 25 anni, sulla base di procedure **previamente disposte**, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, anche di quelli con durata minima di 30 anni, **previa consultazione del titolare dei diritti e** sulla base di **condizioni del tutto trasparenti e** procedure **disposte prima della concessione di tali diritti**, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. **Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti, in seguito a un'eventuale revoca, siano risarciti in modo adeguato e proporzionale in relazione agli investimenti effettuati.**

Or. en

Motivazione

La prevedibilità e la certezza sono elementi cruciali per sbloccare gli investimenti e garantire un utilizzo dello spettro efficace e a lungo termine; pertanto, occorre fare ricorso a un'eventuale revoca dei diritti solo in ultima istanza e, al fine di non ostacolare gli investimenti, essa sarà seguita da una compensazione finanziaria per gli investimenti già effettuati.

Emendamento 425 **Edouard Martin**

Proposta di direttiva **Articolo 19 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, anche di quelli con durata minima di 25 anni, sulla base di procedure previamente disposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Emendamento

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, anche di quelli con durata minima di 15 anni, sulla base di procedure previamente disposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Or. en

Emendamento 426

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, **anche di quelli con durata minima di 25 anni**, sulla base di procedure previamente disposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Emendamento

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, **da parte dell'autorità nazionale competente**, sulla base di procedure **dettagliate** previamente disposte, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Or. en

Motivazione

Lo spettro è una risorsa rara e se ne dovrebbe garantire un uso efficiente, soprattutto in caso di lunghi periodi di utilizzo. Il riferimento ad una durata di 25 anni non appare necessario.

Emendamento 427

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, **anche di quelli con durata minima di 25 anni**, sulla base di procedure previamente disposte, nel rispetto dei principi di

Emendamento

2. In linea con la necessità di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o l'attuazione delle condizioni armonizzate adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire la revoca dei diritti, **da parte dell'autorità nazionale competente**, sulla base di procedure **dettagliate** previamente disposte, nel rispetto dei

proporzionalità e non discriminazione.

principi di proporzionalità e non discriminazione.

Or. en

Emendamento 428

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'intenzione di limitare o revocare le autorizzazioni o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o dei numeri è oggetto di una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23.

Emendamento

4. L'intenzione di limitare o revocare le autorizzazioni o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o dei numeri **senza il consenso del titolare dei diritti** è oggetto di una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23.

Or. en

Emendamento 429

Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino

informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete.

informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete. ***Nel quadro di tale indagine, le autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e il BEREC rispettano il principio di proporzionalità. Occorre in particolare garantire che le imprese che offrono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse o servizi correlati non subiscano svantaggi concorrenziali in seguito alla raccolta di tali informazioni.***

Or. de

Motivazione

Le imprese non devono essere penalizzate nelle loro attività concorrenziali a causa della raccolta delle informazioni richieste. Occorre fare tutto il possibile per garantire che le indagini non si traducano in oneri amministrativi e burocratici eccessivi.

Emendamento 430

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le ***imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano***

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le ***autorità nazionali di regolamentazione, le altre autorità competenti e il BEREC dispongano dei poteri giuridici per***

tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, **necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde** assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi **previsti** a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. **Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete.**

richiedere informazioni, anche di carattere finanziario, **a tutte le parti interessate per l'adempimento dei loro compiti e** assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre dei poteri giuridici per chiedere informazioni, e svolgere i propri compiti, a qualsiasi impresa, che si tratti o meno di un prestatore di reti/servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni sono particolarmente rilevanti per le analisi di mercato.

Emendamento 431
Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di

comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. ***Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete.***

comunicazione elettronica , risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22.

Or. de

Emendamento 432
Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica , risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre

autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica **e di designare le aree di esclusione digitale** di cui all'articolo 22. **Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete.**

autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva **e delle direttive specifiche**. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica di cui all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 433

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica , risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni

adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. **Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete.**

adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero valutare modalità per promuovere gli investimenti nelle aree di esclusione digitale che siano adeguate a un settore in rapido sviluppo, in cui decisioni innovative riflettano le condizioni del mercato e l'evoluzione tecnologica. Avremmo alcune riserve per quanto riguarda un sistema di sanzioni.

Emendamento 434
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre autorità competenti e al BEREC onde

assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete.

assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete. ***Ciò non si applica alle previsioni.***

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 435

Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica , risorse correlate o servizi correlati forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione, alle altre

autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. ***Conformemente all'articolo 29, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre sanzioni alle imprese che forniscono deliberatamente informazioni fuorvianti, errate o incomplete.***

autorità competenti e al BEREC onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Esse possono inoltre chiedere informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire loro di realizzare la mappatura geografica e di designare le aree di esclusione digitale di cui all'articolo 22. ***Tali informazioni facilitano le previsioni relative agli investimenti futuri nell'utilizzo e nello sviluppo delle reti.***

Or. en

Emendamento 436
Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti. Le informazioni richieste sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità competente motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.

Emendamento

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti. Le informazioni richieste sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità competente motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3. ***Occorre garantire in particolare che le imprese che offrono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse o servizi correlati non subiscano***

svantaggi concorrenziali a seguito della raccolta di informazioni.

Or. de

Motivazione

Le imprese non dovrebbero risentire, nelle loro attività concorrenziali, della raccolta delle informazioni richieste.

Emendamento 437

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti. Le informazioni richieste sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità competente motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.

Emendamento

Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti. Le informazioni richieste sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità competente **fornisce la base giuridica e** motiva adeguatamente la richiesta di informazioni e tratta le informazioni conformemente al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 438

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari o la protezione dei

Emendamento

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, **la sicurezza**

dati personali, la Commissione, il BEREC e le autorità interessate ne garantiscono la riservatezza. In virtù del principio di leale cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non si rifiutano di fornire le informazioni richieste alla Commissione, al BEREC o a un'altra autorità per ragioni di riservatezza o a causa della necessità di consultare le parti che le hanno fornite. Quando la Commissione, il BEREC o un'autorità competente si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni identificate come riservate dall'autorità che le detiene, quest'ultima condivide, su richiesta, le informazioni per lo scopo specifico indicato senza dover consultare ulteriormente le parti che le hanno fornite.

nazionale o la protezione dei dati personali , la Commissione , il BEREC e le autorità interessate ne garantiscono la riservatezza. In virtù del principio di leale cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non si rifiutano di fornire le informazioni richieste alla Commissione, al BEREC o a un'altra autorità per ragioni di riservatezza o a causa della necessità di consultare le parti che le hanno fornite. Quando la Commissione, il BEREC o un'autorità competente si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni identificate come riservate dall'autorità che le detiene, quest'ultima condivide, su richiesta, le informazioni per lo scopo specifico indicato senza dover consultare ulteriormente le parti che le hanno fornite. ***Tuttavia, qualora informazioni riservate siano condivise da un'autorità nazionale di regolamentazione o un'autorità competente, dalla Commissione o dal BEREC, esse ne informano le imprese che hanno fornito le informazioni. Ciò comprende almeno quali informazioni sono state condivise, con chi e quando.***

Or. en

Motivazione

La disposizione rafforza l'obbligo di rispettare la confidenzialità e il diritto del titolare delle informazioni di sapere a chi sono state fornite le informazioni.

Emendamento 439
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra

Emendamento

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra

autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari o la protezione dei dati personali, la Commissione, il BEREC e le autorità interessate ne garantiscono la riservatezza. In virtù del principio di leale cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non si rifiutano di fornire le informazioni richieste alla Commissione, al BEREC o a un'altra autorità per ragioni di riservatezza o a causa della necessità di consultare le parti che le hanno fornite. Quando la Commissione, il BEREC o un'autorità competente si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni identificate come riservate dall'autorità che le detiene, quest'ultima condivide, su richiesta, le informazioni per lo scopo specifico indicato senza dover consultare ulteriormente le parti che le hanno fornite.

autorità competente , in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, **la sicurezza nazionale** o la protezione dei dati personali , la Commissione , il BEREC e le autorità interessate ne garantiscono la riservatezza. In virtù del principio di leale cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non si rifiutano di fornire le informazioni richieste alla Commissione, al BEREC o a un'altra autorità per ragioni di riservatezza o a causa della necessità di consultare le parti che le hanno fornite. Quando la Commissione, il BEREC o un'autorità competente si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni identificate come riservate dall'autorità che le detiene, quest'ultima condivide, su richiesta, le informazioni per lo scopo specifico indicato senza dover consultare ulteriormente le parti che le hanno fornite.

Or. en

Emendamento 440

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari o la protezione dei dati personali, la Commissione, il BEREC e le autorità interessate ne garantiscono la riservatezza. In virtù del principio di leale cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non si rifiutano di fornire le

Emendamento

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente , in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza degli affari, **la sicurezza nazionale** o la protezione dei dati personali , la Commissione , il BEREC e le autorità interessate ne garantiscono la riservatezza. In virtù del principio di leale cooperazione, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non si rifiutano

informazioni richieste alla Commissione, al BEREC o a un'altra autorità per ragioni di riservatezza o a causa della necessità di consultare le parti che le hanno fornite. Quando la Commissione, il BEREC o un'autorità competente si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni identificate come riservate dall'autorità che le detiene, quest'ultima condivide, su richiesta, le informazioni per lo scopo specifico indicato senza dover consultare ulteriormente le parti che le hanno fornite.

di fornire le informazioni richieste alla Commissione, al BEREC o a un'altra autorità per ragioni di riservatezza o a causa della necessità di consultare le parti che le hanno fornite. Quando la Commissione, il BEREC o un'autorità competente si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni identificate come riservate dall'autorità che le detiene, quest'ultima condivide, su richiesta, le informazioni per lo scopo specifico indicato senza dover consultare ulteriormente le parti che le hanno fornite.

Or. en

Emendamento 441
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora le informazioni contengano dati personali, la Commissione, il BEREC e le autorità interessate garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 442
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre

Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre

normative nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

normative nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate, **in un formato comune e standardizzato**:

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 443

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione per i diritti d'uso e per gli obblighi specifici, qualora un'impresa fornisca servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero in più di uno Stato membro, in base ad un'autorizzazione generale, solo l'autorità di regolamentazione che ha concesso l'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 12 può richiedere informazioni ai sensi del paragrafo 1. Le autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri interessati possono chiedere informazioni all'autorità nazionale di regolamentazione responsabile o al BEREC. Il BEREC facilita il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di regolamentazione, attraverso

lo scambio di informazioni previsto ai sensi dell'articolo 30 del regolamento [xxxx/xxxx/CE (regolamento BEREC)].

Or. en

Motivazione

Al fine di facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri e il libero flusso di dati, è necessario ridurre gli oneri amministrativi cui le imprese devono far fronte, dato che sono attualmente confrontate a diverse richieste in diversi formati da 28 amministrazioni diverse, anche se forniscono servizi che sul piano tecnologico non si basano sulle frontiere.

Emendamento 444

Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] le autorità nazionali di regolamentazione realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga ("reti a banda larga") e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni.

Emendamento

Entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] le autorità nazionali di regolamentazione realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga ("reti a banda larga") e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni. ***Occorre garantire in particolare che le imprese che offrono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse o servizi correlati non subiscano svantaggi concorrenziali in seguito alla raccolta di informazioni.***

Or. de

Motivazione

Le imprese non devono risentire, nelle loro attività concorrenziali, della raccolta delle informazioni richieste.

Emendamento 445

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] le autorità nazionali di regolamentazione realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga ("reti a banda larga") e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni.

Emendamento

Fatte salve le misure adottate dalle autorità competenti per la definizione e l'attuazione delle politiche pubbliche rilevanti, entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] le autorità nazionali di regolamentazione realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga ("reti a banda larga") e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 446
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] le autorità nazionali di regolamentazione realizzano una mappatura geografica della portata delle reti **di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga ("reti a banda larga")** e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni.

Emendamento

Entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] le autorità nazionali di regolamentazione realizzano una mappatura geografica della portata delle reti **ad altissima capacità** e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 447
Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] **le autorità nazionali di regolamentazione** realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga ("reti a banda larga") e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni.

Emendamento

Entro tre anni dal [termine per il recepimento della direttiva] **gli Stati membri** realizzano una mappatura geografica della portata delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga ("reti a banda larga") e provvedono ad aggiornare i dati ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 448

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga nel territorio, in particolare per lo svolgimento dei compiti di cui **agli articoli 62, 65 e 81, nonché per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 66 e** per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

Emendamento

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga nel territorio, in particolare per lo svolgimento dei compiti di cui **all'articolo 81**, per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

Or. en

Emendamento 449

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga nel territorio, in particolare per lo

Emendamento

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga nel territorio, in particolare per lo

svolgimento dei compiti di cui **agli articoli 62, 65 e 81, nonché per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 66 e** per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

svolgimento dei compiti di cui **all'articolo 81**, per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri, la concorrenza degli operatori è limitata per una serie di motivi, il che potrebbe avere un impatto sulla portata geografica delle reti a banda larga. La concorrenza fondata sulle infrastrutture deve essere ampiamente determinata dalle caratteristiche dell'offerta e della domanda, ma le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di identificare le zone di esclusione digitale e fornire aiuti di Stato quando le soluzioni indotte dal mercato o la domanda non danno risultati positivi.

Emendamento 450

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga nel territorio, in particolare per lo svolgimento dei compiti di cui **agli articoli 62, 65 e 81, nonché per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 66 e** per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

Emendamento

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga nel territorio, in particolare per lo svolgimento dei compiti di cui **all'articolo 81**, per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 451

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti **a banda larga** nel territorio, in particolare per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 62, 65 e 81, nonché per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 66 e per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

Emendamento

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti **ad altissima capacità** nel territorio, in particolare per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 62, 65 e 81, nonché per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 66 e per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

Or. en

Emendamento 452

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) una mappatura della portata geografica corrente delle reti a banda larga nel territorio, in particolare per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 62, 65 e 81, nonché per l'imposizione degli obblighi di cui all'articolo 66 e per le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 453

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione

una previsione triennale della portata delle reti a banda larga nel territorio, basata sulle informazioni raccolte

Emendamento

soppresso

*conformemente alla lettera a), laddove
siano disponibili e pertinenti.*

Or. en

Emendamento 454

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

*una previsione triennale della portata
delle reti a banda larga nel territorio,
basata sulle informazioni raccolte
conformemente alla lettera a), laddove
siano disponibili e pertinenti.*

soppresso

Or. en

Emendamento 455

**Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos
Zorrinho, Jeppe Kofod**

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

una previsione triennale della portata delle
reti a banda larga nel territorio, basata sulle
informazioni raccolte conformemente alla
lettera a), laddove siano disponibili e
pertinenti.

una previsione triennale, **se considerata
necessaria dall'autorità nazionale di
regolamentazione**, della portata delle reti a
banda larga nel territorio, basata sulle
informazioni raccolte conformemente alla
lettera a), laddove siano disponibili e
pertinenti.

Or. en

Motivazione

*Una previsione triennale potrebbe rappresentare un onere amministrativo notevole in
particolare per gli operatori più piccoli, che spesso non sono in grado di fornire tali*

informazioni su base triennale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere in considerazione tale aspetto nel valutare le previsioni.

Emendamento 456

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione

una previsione triennale della portata delle reti a banda larga nel territorio, basata sulle informazioni raccolte conformemente alla lettera a), laddove siano disponibili e pertinenti.

Emendamento

una previsione triennale, ***se considerata necessaria dall'autorità nazionale di regolamentazione***, della portata delle reti a banda larga nel territorio, basata sulle informazioni raccolte conformemente alla lettera a), laddove siano disponibili e pertinenti.

Or. en

Emendamento 457

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione

una previsione triennale della portata delle reti a banda larga nel territorio, basata sulle informazioni raccolte conformemente alla lettera a), laddove siano disponibili e pertinenti.

Emendamento

una previsione triennale ***almeno*** della portata delle reti ***fisse*** a banda larga nel territorio, basata sulle informazioni raccolte conformemente alla lettera a), laddove siano disponibili e pertinenti.

Or. en

Emendamento 458

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 2

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione chiedono alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti.

soppresso

Or. en

Emendamento 459

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 2

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga

soppresso

preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione chiedono alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti.

Or. en

Emendamento 460

Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 2

Testo della Commissione

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione chiedono alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti.

Emendamento

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione ***ottengono, in primo luogo, le informazioni pubblicamente accessibili e, successivamente,*** chiedono alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti. ***Occorre garantire in particolare che le imprese che offrono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse o servizi associati non risentano di svantaggi concorrenziali a seguito della raccolta di informazioni.***

Motivazione

Le imprese non devono risentire, nelle loro attività concorrenziali, della raccolta delle informazioni richieste.

Emendamento 461

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 2

Testo della Commissione

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione **chiedono** alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti.

Emendamento

Detta previsione, **se eseguita**, rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione, **se eseguita**, comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione **possono chiedere** alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti **sulla base delle migliori informazioni di cui dispongono**.

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter condurre indagini e raccogliere informazioni sulle previsioni, se necessario.

Emendamento 462

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 2

Testo della Commissione

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione **chiedono** alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti.

Emendamento

Detta previsione, **se eseguita**, rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione, **se eseguita**, comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione **possono chiedere** alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti **sulla base delle migliori informazioni di cui dispongono**.

Or. en

Emendamento 463

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 2

Testo della Commissione

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire

Emendamento

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire

l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione chiedono alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti.

l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate dalle imprese o dalle autorità pubbliche, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione chiedono alle imprese di fornire le informazioni pertinenti sulla prevista installazione di tali reti **sulla base delle migliori informazioni di cui dispongono**.

Or. en

Emendamento 464

Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b – paragrafo 2

Testo della Commissione

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate **dalle imprese o dalle autorità pubbliche**, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione **chiedono alle imprese di fornire** le informazioni pertinenti sulla prevista

Emendamento

Detta previsione rispecchia le prospettive economiche del settore delle reti di comunicazione elettronica e le intenzioni di investimento degli operatori al momento della raccolta dei dati, al fine di consentire l'identificazione della connettività disponibile nelle diverse aree. La previsione comprende le informazioni sulle installazioni pianificate, in particolare per includere reti ad altissima capacità e importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a banda larga preesistenti che garantiscano prestazioni almeno equivalenti a quelle delle reti di accesso di prossima generazione. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione **raccogliono** le informazioni pertinenti **e ragionevolmente disponibili** sulla prevista installazione di tali reti.

installazione di tali reti.

Or. en

Emendamento 465

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 466

Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri.

Emendamento

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri. ***Le autorità nazionali di regolamentazione trattano i dati raccolti con il livello adeguato di riservatezza al fine di proteggere informazioni commerciali sensibili e la posizione di investimento dei vari operatori di mercato.***

Or. en

Emendamento 467

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri.

Emendamento

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri. ***Le autorità nazionali di regolamentazione trattano con riservatezza le informazioni raccolte, non le mettono a disposizione dei concorrenti e garantiscono che i piani delle singole imprese non siano alcun caso determinabili.***

Or. en

Emendamento 468

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri.

Emendamento

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri. ***Le informazioni raccolte nell'indagine sono riservate e l'autorità nazionale di regolamentazione non le mette a disposizione dei concorrenti.***

Or. en

Motivazione

I piani delle imprese relativi alla diffusione, all'espansione e all'aggiornamento della rete sono soggetti a incertezze e sono sensibili sotto il profilo commerciale e, se divulgati, potrebbero offrire ai concorrenti un vantaggio considerevole, che potrebbe comportare la

cancellazione di tali piani. Di conseguenza, le autorità nazionali di regolamentazione devono garantire il rispetto di tale riservatezza e far sì che per un'impresa non sia possibile determinare i piani di un concorrente.

Emendamento 469

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri.

Emendamento

Le informazioni raccolte nell'indagine presentano un livello di dettaglio locale appropriato e comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e dei parametri. ***Le informazioni raccolte nell'indagine sono riservate e l'autorità nazionale di regolamentazione non le mette a disposizione dei concorrenti.***

Or. en

Emendamento 470

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una

Emendamento

soppresso

*velocità di download di almeno 100 Mbps.
Le autorità nazionali di regolamentazione
rendono note le aree di esclusione digitale
designate.*

Or. en

Emendamento 471
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono note le aree di esclusione digitale designate.

soppresso

Or. en

Emendamento 472
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione **rendono** note le aree di esclusione digitale designate.

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione **possono rendere** note le aree di esclusione digitale designate.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare le informazioni relative alle aree di esclusione digitale designate.

Emendamento 473

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è **accertato** che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è **previsto** che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad

altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano **prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps**. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono note le aree di esclusione digitale designate.

altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano **una rete ad altissima capacità**. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono note le aree di esclusione digitale designate.

Or. en

Emendamento 474

José Blanco López

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione **rendono** note le aree di esclusione digitale designate.

Emendamento

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono designare un'«area di esclusione digitale» corrispondente a un'area con confini territoriali netti in cui, sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, è accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o ha realizzato o intende realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Le autorità nazionali di regolamentazione **possono rendere** note le aree di esclusione digitale designate.

Or. en

Emendamento 475

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione di cui al paragrafo 1, lettera b). Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b).

soppresso

Or. en

Emendamento 476

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire

soppresso

almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione di cui al paragrafo 1, lettera b). Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 477

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Michał Boni, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione di cui al paragrafo 1, lettera b). Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a **100 Mbps** sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

3. Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione di cui al paragrafo 1, lettera b). Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a **quella di una rete ad altissima capacità** sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 478

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione di cui al paragrafo 1, lettera b). Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

3. Nell'ambito dell'area di esclusione digitale designata le autorità nazionali di regolamentazione possono rivolgere a tutte le imprese un invito a dichiarare l'intenzione di installare reti ad **alta o ad** altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. L'autorità nazionale di regolamentazione specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione nella previsione di cui al paragrafo 1, lettera b). Essa inoltre fa sapere alle imprese che manifestano interesse se l'area di esclusione digitale designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete NGA con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Motivazione

L'invito a manifestare interesse che le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare non dovrebbe essere limitato alle reti ad altissima capacità, che potrebbero essere molto costose e necessitare di tempistiche troppo lunghe per la loro diffusione nelle aree difficili. Esso dovrebbe comprendere anche una "rete ad alta capacità" onde fornire una connettività di almeno 30 Mbps nelle zone in cui tale velocità non è disponibile né lo sarà in un arco di tre anni.

Emendamento 479

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

soppresso

Or. en

Emendamento 480

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

soppresso

Or. en

Emendamento 481

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. ***La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.***

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

Or. en

Emendamento 482

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. ***La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.***

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

Or. en

Motivazione

La mancata comunicazione di informazioni da parte degli operatori non dovrebbe essere considerata come un'informazione fuorviante, che consente indirettamente alle autorità nazionali di regolamentazione di applicare sanzioni agli operatori interessati da questa situazione.

Emendamento 483

Gunnar Hökmark, Michal Boni, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. ***La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.***

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

Or. en

Motivazione

Dato che i piani di investimento sono stabiliti unicamente dagli operatori, è sproporzionato sostenere che la mancata fornitura di informazioni accurate in merito a tali piani debba essere considerata come fuorviante e costituire motivo di sanzioni da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 484

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. ***La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.***

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

Or. en

Emendamento 485

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente, ***tecnologicamente neutrale*** e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Or. en

Emendamento 486

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente, ***tecnologicamente neutrale*** e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Or. en

Motivazione

L'invito a manifestare interesse che le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare dovrebbe essere anche tecnologicamente neutrale.

Emendamento 487
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente, ***tecnologicamente neutrale*** e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Emendamento 488
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera **b)**, o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Emendamento

4. Quando adottano misure a norma del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione applicano una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori. La mancata comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera **a)**, o la mancata risposta all'invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3 possono essere considerate informazioni fuorvianti ai sensi dell'articolo 20 o 21.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 489
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali, regionali e nazionali competenti per l'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, per l'elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli

Emendamento

soppresso

obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell'obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati delle indagini e della designazione delle aree di esclusione digitale, effettuate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, e provvedono inoltre affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano tali risultati all'autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei segreti aziendali garantito dall'autorità da cui provengono le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.

Or. en

Emendamento 490

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali, regionali e nazionali competenti per l'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, per l'elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell'obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati delle indagini **e della designazione delle aree di esclusione digitale**, effettuate conformemente **ai paragrafi 1, 2 e 3**, e provvedono inoltre affinché le autorità nazionali **di regolamentazione** forniscano

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali, regionali e nazionali competenti per l'assegnazione dei fondi pubblici per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, per l'elaborazione di piani nazionali per la banda larga, per la definizione degli obblighi di copertura connessi ai diritti d'uso dello spettro radio e per la verifica della disponibilità di servizi rientranti nell'obbligo di servizio universale nel loro territorio tengano conto dei risultati delle indagini effettuate conformemente **al paragrafo 1**, e provvedono inoltre affinché le autorità nazionali forniscano tali risultati all'autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di

tali risultati all'autorità ricevente, a condizione che questa assicuri lo stesso livello di riservatezza e di protezione dei segreti aziendali garantito dall'autorità da cui provengono le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni.

riservatezza e di protezione dei segreti aziendali garantito dall'autorità da cui provengono le informazioni. Tali risultati sono resi disponibili anche al BEREC e alla Commissione, su loro richiesta e alle stesse condizioni. [...]

Or. en

Emendamento 491

Kaja Kallas

Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità nazionali di regolamentazione **possono mettere** a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta in termini di servizi di connettività, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

Emendamento

6. Le autorità nazionali di regolamentazione **provvedono affinché i dati scaturiti dalle indagini geografiche e non soggetti alla riservatezza o alla protezione dei segreti aziendali siano direttamente accessibili on line in un formato aperto e leggibile meccanicamente per consentirne il riutilizzo e mettono** a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta in termini di servizi di connettività, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 492

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità nazionali di regolamentazione possono mettere a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta in termini di servizi di connettività, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

Emendamento

6. ***Se le informazioni pertinenti per gli utenti finali non sono disponibili sul mercato,***

le autorità nazionali di regolamentazione possono mettere a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile ***e sufficientemente esaustivo*** a giustificare la loro scelta in termini di servizi di connettività, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

Or. en

Emendamento 493

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. **Le** autorità nazionali di regolamentazione possono mettere a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta in termini di servizi di connettività, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

6. **Se le informazioni pertinenti per gli utenti finali non sono disponibili sul mercato, le** autorità nazionali di regolamentazione possono mettere a disposizione degli utenti finali strumenti di informazione che li aiutino a determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta in termini di servizi di connettività, in linea con gli obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione per quanto riguarda la protezione delle informazioni riservate e dei segreti aziendali.

Or. en

Motivazione

Gli utenti finali dovrebbero avere l'opportunità di ottenere informazioni circa le possibilità di connessione. Se le informazioni sono già disponibili, è opportuno evitare duplicazioni.

Emendamento 494
Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. **Al fine di contribuire all'applicazione uniforme della mappatura geografica e delle previsioni, il BERE, consultate le parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula entro il [data] orientamenti per assistere le autorità nazionali di regolamentazione nell'assolvimento uniforme degli obblighi loro imposti dal presente articolo.**

soppresso

Or. en

Emendamento 495

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici, rapide, eque e poco costose per le loro controversie irrisolte con le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ***diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero***, derivanti dalla presente direttiva e relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti e/ o servizi. Gli Stati membri consentono all'autorità nazionale di regolamentazione di agire in qualità di organismo di risoluzione delle controversie. Tali procedure soddisfano i requisiti di qualità di cui al capo II della direttiva 2013/11/UE. Gli Stati membri possono dare accesso a tali procedure ad altri utenti finali, in particolare le microimprese e le piccole imprese.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori abbiano accesso a procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici, rapide, eque e poco costose per le loro controversie irrisolte con le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, derivanti dalla presente direttiva e relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti e/ o servizi. Gli Stati membri consentono all'autorità nazionale di regolamentazione di agire in qualità di organismo di risoluzione delle controversie. Tali procedure soddisfano i requisiti di qualità di cui al capo II della direttiva 2013/11/UE. Gli Stati membri possono dare accesso a tali procedure ad altri utenti finali, in particolare le microimprese e le piccole imprese.

Or. en

Emendamento 496
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali

Emendamento

1. Qualora insorga una controversia in merito agli obblighi esistenti derivanti dalla presente direttiva, tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro, o tra tali

imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione o tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro e fornitori di risorse correlate, a richiesta di una delle parti e fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

imprese e altre imprese nello Stato membro che beneficiano di obblighi in materia di accesso e/o di interconnessione o tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro e fornitori di risorse correlate, a richiesta di una delle parti e fatto salvo il paragrafo 2, **e sulla base di orientamenti e procedure chiare ed efficaci**, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

Or. fr

Emendamento 497
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In caso di controversie transfrontaliere la cui risoluzione comporti la partecipazione di più di una autorità nazionale di regolamentazione e qualora le competenti autorità nazionali di regolamentazione non siano state in grado di raggiungere un accordo entro un termine di 3 mesi, dopo che il caso in questione è stato deferito all'ultima istanza delle autorità di regolamentazione, al BERECE è conferito il potere di adottare decisioni vincolanti per garantire una risoluzione coerente della controversia.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 498 **Pervenche Berès**

Proposta di direttiva **Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri e le loro autorità competenti si accertano che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito, in particolare a causa di interferenze dannose transfrontaliere fra Stati membri, di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio **armonizzato** in conformità della normativa dell'Unione.

Emendamento

Gli Stati membri e le loro autorità competenti si accertano che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito, in particolare a causa di interferenze dannose transfrontaliere fra Stati membri, di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio in conformità della normativa dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 499 **Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod**

Proposta di direttiva **Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri e le loro autorità competenti si accertano che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito, in particolare a causa di interferenze dannose transfrontaliere fra Stati membri, di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio **armonizzato** in conformità della normativa dell'Unione.

Emendamento

Gli Stati membri e le loro autorità competenti si accertano che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul loro territorio in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito, in particolare a causa di interferenze dannose transfrontaliere fra Stati membri, di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio in conformità della normativa dell'Unione.

Motivazione

Lo spettro radio è utilizzato per diversi tipi di comunicazioni senza fili come la radio, la televisione, le telecomunicazioni mobili, il Wi-Fi, i satelliti per le telecomunicazioni, i microfoni senza fili, le comunicazioni aeronautiche e marittime. Non tutti questi usi sono «armonizzati» ai sensi della direttiva proposta. Al fine di garantire che tutti questi usi possano beneficiare del principio di non interferenza dannosa a livello transfrontaliero, è fondamentale eliminare il termine «armonizzato» alla fine della prima frase.

Emendamento 500 Pervenche Berès

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Emendamento

Essi adottano tutte le misure necessarie a tal fine, **tenendo conto delle loro esigenze interne e** fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Or. fr

Emendamento 501 Pervenche Berès

Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri cooperano **nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio"** ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

Emendamento

2. Gli Stati membri cooperano ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

Or. fr

Emendamento 502

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio" ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

Emendamento

2. Gli Stati membri cooperano **anche** nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio" ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

Or. en

Motivazione

Il gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG) costituisce soltanto una delle modalità con cui gli Stati membri cooperano ai fini del coordinamento transfrontaliero.

Emendamento 503

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri cooperano nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio" ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

Emendamento

2. Gli Stati membri cooperano **anche** nell'ambito del gruppo "Politica dello spettro radio" ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

Or. en

Emendamento 504

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**(b bis) contribuire allo sviluppo del
mercato interno**

Or. en

Emendamento 505
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri interessati e la Commissione possono chiedere al gruppo "Politica dello spettro radio" di mettere a disposizione i suoi buoni uffici e, ove opportuno, di proporre una soluzione coordinata in un parere, al fine di aiutare gli Stati membri a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.

3. Gli Stati membri interessati e la Commissione possono chiedere al gruppo "Politica dello spettro radio" di mettere a disposizione i suoi buoni uffici e, ove opportuno, di proporre una soluzione coordinata in un parere, al fine di aiutare gli Stati membri a conformarsi ai paragrafi 1 e 2, **compresi i casi in cui il rispetto dei paragrafi 1 e 2 comporta il coordinamento con i paesi terzi.**

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 506
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri interessati **e la Commissione** possono chiedere al gruppo "Politica dello spettro radio" di mettere a

3. Gli Stati membri interessati possono chiedere al gruppo "Politica dello spettro radio" di mettere a

disposizione i suoi buoni uffici e, ove opportuno, di proporre una soluzione coordinata in un parere, al fine di aiutare gli Stati membri a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.

disposizione i suoi buoni uffici e, ove opportuno, di proporre una soluzione coordinata in un parere, al fine di aiutare gli Stati membri a conformarsi ai paragrafi 1 e 2.

Or. fr

Emendamento 507
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare misure di esecuzione per risolvere il problema delle interferenze dannose fra due o più Stati membri che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel rispettivo territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 508
Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo

Emendamento

soppresso

"Politica dello spettro radio", adottare misure di esecuzione per risolvere il problema delle interferenze dannose fra due o più Stati membri che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel rispettivo territorio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Or. de

Motivazione

Non spetta alla Commissione europea risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere tra due o più Stati membri, che impediscono loro di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel rispettivo territorio. In tali casi la responsabilità ricade sui gruppi di coordinamento degli Stati membri come ad esempio il gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG).

Emendamento 509
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Diritto al risarcimento e responsabilità

Gli utilizzatori che hanno subito un danno materiale o non materiale a seguito di una violazione della presente direttiva hanno il diritto di ottenere un risarcimento dall'autore della violazione per il danno subito, a meno che l'autore della violazione dimostri di non essere in alcun modo responsabile dell'evento che ha determinato il danno.

Or. en

Emendamento 510
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

essa **rende contemporaneamente accessibile** il progetto di misura **alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri**, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

Emendamento

essa **pubblica** il progetto di misura insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa **contestualmente** la Commissione, il BEREC, le altre autorità nazionali di regolamentazione **e le parti interessate**. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

Or. en

Motivazione

Il processo di consultazione prevede un'applicazione coerente della normativa in materia di significativo potere di mercato e garantisce una maggiore coerenza, in misura maggiore rispetto alla sua assenza. Il sistema di revisione tra pari funziona ed è opportuno mantenerlo. La trasparenza potrebbe essere migliorata attraverso maggiori informazioni destinate alle parti interessate nel corso della procedura.

Emendamento 511
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

essa **rende contemporaneamente accessibile** il progetto di misura **alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione** su cui la misura si basa, nel rispetto

Emendamento

essa **pubblica** il progetto di misura **insieme alla motivazione e all'analisi dettagliata** su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa **contestualmente** la Commissione, il BEREC, le altre autorità nazionali di

dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

regolamentazione **e le parti interessate**. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire una maggiore trasparenza nell'ambito delle procedure del mercato interno.

Emendamento 512

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

Emendamento

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione **e all'analisi dettagliata** su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di un'analisi più dettagliata contribuirà a comprendere meglio le ragioni su cui si basano i progetti di misure.

Emendamento 513

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC *e* le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di **un mese**. Il periodo di **un mese** non può essere prorogato.

Emendamento

essa rende contemporaneamente accessibile il progetto di misura alla Commissione, al BEREC e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 20, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, il BEREC, le altre autorità nazionali di regolamentazione *e le parti interessate*. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di **due mesi**. Il periodo di **due mesi** non può essere prorogato.

Or. en

Emendamento 514

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la

Emendamento

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la

Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso **contestualmente il BEREC**, le altre autorità nazionali di regolamentazione **e le parti interessate** delle sue riserve **e invita le parti interessate a comunicare le loro osservazioni**.

Or. en

Motivazione

La trasparenza potrebbe essere migliorata attraverso maggiori informazioni destinate alle parti interessate nel corso della procedura.

Emendamento 515

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

Emendamento

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione informa in tal caso **contestualmente il BEREC**, le altre autorità nazionali di regolamentazione **e le parti interessate** delle sue riserve.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire una maggiore trasparenza nell'ambito delle procedure del mercato interno.

Emendamento 516**Edouard Martin****Proposta di direttiva****Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 2***Testo della Commissione*

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione **ha** indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione **informa** in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

Emendamento

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione **o il BEREC hanno** indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. La Commissione **o il BEREC informano** in tal caso le altre autorità nazionali di regolamentazione delle sue riserve.

Emendamento 517**Edouard Martin****Proposta di direttiva****Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea***Testo della Commissione*

Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione **può**:

Emendamento

Entro i due mesi di cui al paragrafo 4 la Commissione **o il BEREC possono**:

Emendamento 518
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione **considera** che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

Emendamento

Prima di adottare una decisione, la Commissione considera con la massima attenzione il parere del BEREC, **e viceversa**. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione **o il BEREC considerano** che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura.

Or. en

Emendamento 519
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro sei settimane dall'inizio del periodo di due mesi di cui al paragrafo 4, il BEREC, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, esprime un parere sulla notifica della Commissione di cui al paragrafo 4, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso, avanza a tal fine proposte specifiche. Tale parere è motivato e reso pubblico.

Or. en

Motivazione

Quando una misura è ritirata o nuovamente notificata è opportuno avviare una nuova consultazione pubblica per motivi di trasparenza.

Emendamento 520

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se la Commissione che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 23 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente al paragrafo 3.

Emendamento

6. Se la Commissione **o il BEREC** che ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 5 impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione **o del BEREC**. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 23 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione **e al BEREC** conformemente al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 521

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della

Emendamento

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BEREC e della

Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione.

Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione **e al BEREC.**

Or. en

Emendamento 522

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura. In seguito, essa avvia nuovamente la procedura conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

La disposizione fornisce chiarezza e prevedibilità al processo.

Emendamento 523

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 32 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura proposto in qualsiasi fase della procedura.

Or. en

Emendamento 524
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Quando la misura prevista di cui all'articolo 32, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 65, in combinato disposto con gli articoli 59 e da 67 a 74, la Commissione, entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione.

Emendamento

Quando la misura prevista di cui all'articolo 32, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 65, in combinato disposto con gli articoli 59 e da 67 a 74, la Commissione **o il BEREC**, entro il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, può notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e al BEREC **(o alla Commissione)** i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato unico o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione **o del BEREC**.

Or. en

Emendamento 525
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In caso di notifica da parte del BEREC, entro sei settimane dall'inizio del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione formula un parere sulla notifica di cui sopra, indicando se ritiene che il progetto di misura debba essere modificato o ritirato e, se del caso,

presenta proposte specifiche a tal fine. Il parere è motivato e reso pubblico.

Or. en

Emendamento 526

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. ***Se nel proprio parere condivide i seri dubbi della*** Commissione il BEREC ***coopera*** strettamente con l'autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può:

Emendamento

4. ***In caso di pareri concordanti, la*** Commissione ***e*** il BEREC ***cooperano*** strettamente con l'autorità nazionale di regolamentazione interessata allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace. Prima della fine del trimestre di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione può:

Or. en

Emendamento 527

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione di cui al paragrafo 1 nonché ***il parere e la consulenza*** del BEREC;

Emendamento

a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione ***o del BEREC*** di cui al paragrafo 1 nonché ***i pareri della Commissione e*** del BEREC;

Or. en

Emendamento 528

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. La Commissione, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere del BEREC, **può**:

Emendamento

5. La Commissione **o il BEREC**, entro un mese dalla fine del trimestre di cui al paragrafo 1 e tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere del BEREC **(o della Commissione nella situazione contraria), possono**:

Or. en

Emendamento 529

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) formulare una raccomandazione in cui si invita l'autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura, **incluso le proposte specifiche a tal fine, e a fornire** le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

Emendamento

a) formulare una raccomandazione in cui si invita l'autorità nazionale di regolamentazione interessata a modificare o ritirare il progetto di misura **e si forniscono** le ragioni che giustificano la sua raccomandazione, **incluso le proposte specifiche ai fini della modifica del progetto di misura**, in particolare qualora il BEREC non condivida i seri dubbi della Commissione, e proposte specifiche a tal fine;

Or. en

Emendamento 530

Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC condivida i seri dubbi della Commissione. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura. In tal caso, la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 6, si applica mutatis mutandis. **soppresso**

Or. de

Motivazione

La Commissione non dovrebbe poter adottare una tale decisione. Ciò indebolirebbe in modo significativo i poteri decisionali delle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 531

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC condivida i seri dubbi della Commissione. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura. In tal caso, la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 6, si applica **soppresso**

mutatis mutandis.

Or. en

Emendamento 532

Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC condivida i seri dubbi della Commissione. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura. In tal caso, la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 6, si applica mutatis mutandis.

soppresso

Or. en

Emendamento 533

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora il BEREC *condivida i seri dubbi della Commissione*. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la

c) adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura, qualora *sia la Commissione che* il BEREC *continuino a opporsi al progetto di misura*. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi

Commissione **considera** che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura. In tal caso, la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 6, si applica *mutatis mutandis*.

per i quali la Commissione **e il BEREC considerano** che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a modificare il progetto di misura. In tal caso, la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 6, si applica *mutatis mutandis*.

Or. en

Emendamento 534

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata **comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.**

Emendamento

Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata **ritira il progetto di misura oppure adotta e pubblica la misura definitiva e ne informa la Commissione, il BEREC e altre autorità nazionali di regolamentazione e le parti interessate.**

Or. en

Motivazione

Quando una misura è ritirata o nuovamente notificata è opportuno avviare una consultazione pubblica per motivi di trasparenza.

Emendamento 535

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Emendamento

Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione **o del BEREC** ai sensi del paragrafo 5, lettera a), o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), l'autorità nazionale di regolamentazione interessata comunica alla Commissione e al BEREC la misura finale adottata.

Or. en

Emendamento 536

András Gyürk

Proposta di direttiva

Articolo 35

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Sosteniamo fortemente l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Stati membri, soprattutto nell'ambito dell'assetto istituzionale esistente. Osserviamo che la piattaforma di valutazione tra pari è già accessibile per tutti i membri del gruppo RSPG e fornisce un forum per uno scambio di esperienze e opinioni sulle assegnazioni di spettro e sulle attribuzioni nazionali.

Emendamento 537

Paul Rübig

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) nel caso dei diritti d'uso individuali dello spettro radio, il processo di selezione in relazione all'articolo 54;

Emendamento

soppresso

Emendamento 538
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) la durata dei diritti d'uso e le condizioni per il rinnovo in linea con gli articoli 49 e 50;

soppresso

Emendamento 539
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) le misure volte a promuovere la concorrenza a norma dell'articolo 52, se del caso;

e) le misure volte a promuovere la concorrenza a norma dell'articolo 52, se del caso, *compresi gli obblighi di accesso all'ingrosso non discriminatorio e tecnologicamente neutro*;

Motivazione

L'emendamento mira a migliorare la trasparenza del processo di assegnazione dello spettro, comprese condizioni di accesso all'ingrosso non discriminatorie.

Emendamento 540
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) le misure volte a promuovere la concorrenza a norma dell'articolo 52, se del caso;

Emendamento

e) le misure volte a promuovere la concorrenza a norma dell'articolo 52, se del caso, ***compresi obblighi di accesso all'ingrosso non discriminatorio***;

Or. en

Emendamento 541

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) le misure volte a promuovere la concorrenza a norma dell'articolo 52, se del caso;

Emendamento

e) le misure volte a promuovere la concorrenza a norma dell'articolo 52, se del caso, ***compresi obblighi di accesso all'ingrosso non discriminatorio***;

Or. en

Motivazione

È importante che le condizioni di accesso all'ingrosso siano eque e non discriminatorie al fine di rafforzare la concorrenza e la scelta del consumatore, ad esempio attraverso la presenza di operatori virtuali di reti mobili.

Emendamento 542

Michał Boni, Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Quando adotta dette misure, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto dei pertinenti obiettivi di politica nazionale stabiliti dallo Stato membro nonché delle altre misure nazionali pertinenti in relazione alla gestione dello spettro radio

Emendamento

Quando adotta dette misure, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto dei pertinenti obiettivi di politica nazionale stabiliti dallo Stato membro nonché delle altre misure nazionali pertinenti in relazione alla gestione dello spettro radio

in conformità con il diritto dell'Unione e basa la sua misura su una valutazione attenta e oggettiva della situazione del mercato per quanto riguarda la concorrenza e gli aspetti tecnici ed economici.

in conformità con il diritto dell'Unione e basa la sua misura su una valutazione attenta e oggettiva della situazione del mercato per quanto riguarda la concorrenza e gli aspetti tecnici ed economici. ***Essa tiene altresì conto della necessità di collaborare con altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC, al fine di garantire un'applicazione coerente del suddetto potere in tutta l'Unione. Il BEREC adotta, non appena possibile dopo l'adozione della presente direttiva, e aggiorna, nella misura necessaria, orientamenti sulla politica in materia di spettro radio, allo scopo di definire le migliori pratiche in relazione all'esercizio da parte delle autorità nazionali di regolamentazione delle loro competenze ai sensi del codice.***

Or. en

Motivazione

È importante che, nonostante l'esistenza di un processo di valutazione tra pari, le autorità nazionali di regolamentazione cooperino ex ante con le parti interessate più importanti (in particolare la Commissione e il BEREC) al fine di definire alcuni principi comuni in materia di licenze di spettro. Il BEREC dovrebbe svolgere un ruolo centrale in questo processo ed essere incaricato dell'elaborazione di linee guida comuni.

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere invitate a prendere in considerazione gli orientamenti del BEREC.

Emendamento 543

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione rende accessibile il

Emendamento

soppresso

progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, al BEREC, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

Or. en

Emendamento 544
Gunnar Hökmark, Michal Boni, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Qualora** intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, al BEREC, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

Emendamento

2. **Per facilitare il coordinamento e l'uso efficace dello spettro, anche a livello transfrontaliero, qualora** intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, al BEREC, **al gruppo "Politica dello spettro radio"**, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

Or. en

Emendamento 545
Michal Boni, Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione

Emendamento

2. Qualora intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione

rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, al BEREC, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

tiene in massima considerazione gli orientamenti del BEREC sulla politica dello spettro radio, rende pubblico e accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, al BEREC, alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento ***e tiene una consultazione a norma dell'articolo 24.***

Or. en

Motivazione

È importante che, nonostante l'esistenza di un processo di valutazione tra pari, le autorità nazionali di regolamentazione cooperino ex ante con le parti interessate più importanti (in particolare la Commissione e il BEREC) al fine di definire alcuni principi comuni in materia di licenze di spettro. Il BEREC dovrebbe svolgere un ruolo centrale in questo processo ed essere incaricato dell'elaborazione di linee guida comuni. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere invitate a prendere in considerazione le linee guida del BEREC.

Emendamento 546

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione rende accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, **al** BEREC, **alla** Commissione e **alle** autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

Emendamento

2. Qualora intenda adottare una misura che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a g), l'autorità nazionale di regolamentazione rende **pubblico e** accessibile il progetto di misura, unitamente alla motivazione su cui la misura si basa, **e ne informa il** BEREC, **la** Commissione e **le** autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri nello stesso momento.

Or. en

Motivazione

Pur se sottoporre a consultazione pubblica il progetto di misura può risultare troppo gravoso, la trasparenza e le informazioni potrebbero essere utili per gli operatori del mercato e per il mercato interno.

Emendamento 547

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Entro un mese, o entro un periodo più lungo qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di prorogare il termine, il BEREC emette un parere motivato sul progetto di misura che analizza se la misura sia la più idonea per:

soppresso

(a)promuovere lo sviluppo del mercato interno e la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

(b)garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

(c)garantire condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica che utilizzano lo spettro radio.

Il parere motivato indica se il progetto di misura debba essere modificato o ritirato. Se del caso, il BEREC formula raccomandazioni specifiche a tal fine. Anche le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono presentare osservazioni sul progetto di decisione all'autorità nazionale di regolamentazione

interessata.

Or. en

Emendamento 548

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Entro un mese, o entro un periodo più lungo qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di prorogare il termine, il BEREC emette un parere motivato sul progetto di misura che analizza se la misura sia la più idonea per:

Emendamento

Entro un mese, o entro un periodo più lungo ***fino a tre mesi*** qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di prorogare il termine, il BEREC emette un parere motivato sul progetto di misura che analizza se la misura sia la più idonea per:

Or. en

Emendamento 549

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere lo sviluppo del mercato interno e la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

Emendamento

a) promuovere lo sviluppo del mercato interno e ***la fornitura transfrontaliera di servizi, nonché*** la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 550

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere lo sviluppo del mercato interno e la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

Emendamento

a) promuovere lo sviluppo del mercato interno e **assicurare** la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

La promozione della concorrenza è necessaria nei mercati interni per gli investimenti e per apportare benefici ai consumatori. La valutazione tra pari non deve rallentare l'assegnazione dello spettro.

Emendamento 551

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) promuovere lo sviluppo del mercato interno e la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

Emendamento

a) promuovere lo sviluppo del mercato interno e **assicurare** la concorrenza, massimizzare i benefici per i consumatori e consentire il conseguimento complessivo degli obiettivi e l'applicazione dei principi di cui all'articolo 3 e all'articolo 45, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 552

Michal Boni, Henna Virkkunen, Françoise Grossetête, Anne Sander, Gunnar Hökmark, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) dei principi di servizio e di neutralità tecnologica e di un uso efficiente ed efficace dello spettro;

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare la condizione fondamentale dell'utilizzo efficace dello spettro e della neutralità tecnologica.

Emendamento 553

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Per adottare la decisione finale l'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione il parere del BEREC e le osservazioni formulate dalla Commissione e dalle altre autorità nazionali di regolamentazione. Essa comunica la decisione finale adottata al BEREC e alla Commissione.

soppresso

Qualora decida di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base del parere motivato di cui al paragrafo 2, l'autorità nazionale di regolamentazione fornisce una giustificazione circostanziata.

L'autorità nazionale di regolamentazione interessata può ritirare il suo progetto di

misura in qualsiasi fase della procedura.

Or. en

Emendamento 554

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Per adottare la decisione finale l'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione il parere del BEREC e ***le osservazioni formulate dalla Commissione e dalle*** altre autorità nazionali di regolamentazione. Essa comunica la decisione finale adottata al BEREC e alla Commissione.

Emendamento

Per adottare la decisione finale l'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nella massima considerazione il parere del BEREC e ***delle*** altre autorità nazionali di regolamentazione. Essa comunica la decisione finale adottata al BEREC e alla Commissione.

Or. de

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tenere pienamente conto dei pareri di BEREC e delle altre autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 555

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il BEREC, ***la Commissione*** e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la soluzione più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi normativi e dei principi stabiliti nella presente direttiva, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire lo

Emendamento

7) Il BEREC e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la soluzione più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi normativi e dei principi stabiliti nella presente direttiva, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire lo sviluppo di prassi normative

sviluppo di prassi normative coerenti.

coerenti.

Or. de

Motivazione

BEREC e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero lavorare a stretto contatto sulle questioni relative alla radiofrequenza. La Commissione dovrebbe intervenire nella minor misura possibile meno possibile in tali questioni.

Emendamento 556

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. **Due** o più Stati membri **possono cooperare** tra di loro e con la Commissione e il BEREC per ottemperare agli obblighi loro imposti dagli articoli 13, 46 e 54 stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio in base, ove applicabile, al calendario comune stabilito in conformità dell'articolo 53. Il processo di autorizzazione congiunto soddisfa i seguenti criteri:

Emendamento

1. **In caso di rischi significativi di interferenza transfrontaliera dannosa, due** o più Stati membri **cooperano** tra di loro e con la Commissione e il BEREC per ottemperare agli obblighi loro imposti dagli articoli 13, 46 e 54 stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio in base, ove applicabile, al calendario comune stabilito in conformità dell'articolo 53. **Ogni partecipante al mercato può richiedere la conduzione di un processo di selezione congiunto, fornendo prove sufficienti a dimostrare che la mancanza di coordinamento crea una barriera significativa al mercato interno.** Il processo di autorizzazione congiunto soddisfa i seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 557

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander, Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con la Commissione e il BEREC per ottemperare agli obblighi loro imposti dagli articoli 13, 46 e 54 stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio in base, ove applicabile, al calendario comune stabilito in conformità dell'articolo 53. Il processo di autorizzazione congiunto soddisfa i seguenti criteri:

Emendamento

1. Due o più Stati membri possono cooperare tra di loro e con la Commissione e il BEREC per ottemperare agli obblighi loro imposti dagli articoli 13, 46 e 54 stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione e svolgendo congiuntamente **o mediante la Commissione o il BEREC e il gruppo "Politica dello spettro radio"** anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio in base, ove applicabile, al calendario comune stabilito in conformità dell'articolo 53. Il processo di autorizzazione congiunto soddisfa i seguenti criteri:

Or. en

Motivazione

Pur se gli Stati membri continueranno a svolgere un ruolo importante in questo processo, è opportuno dare loro la possibilità di affidare alla Commissione o al BEREC la gestione del processo di selezione. In tal caso, gli Stati membri conserveranno il diritto di concedere diritti individuali, ma lo faranno all'organismo selezionato in base al processo di selezione.

Emendamento 558

Michał Boni, Gunnar Hökmark, Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il processo prevede il modo in cui gli Stati membri interessati raggiungeranno una posizione comune

per la concessione di diritti individuali.

Or. en

Motivazione

È altresì importante che, oltre all'elaborazione di un insieme comune di processi e condizioni per l'assegnazione dello spettro, gli Stati membri chiariscano il loro processo congiunto allo scopo di raggiungere una visione comune riguardo all'identità dei titolari dei diritti di spettro.

Emendamento 559

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatti salvi gli articoli 37 e 45, l'articolo 46, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 3, e l'articolo 53, ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o da parte delle altre autorità competenti dei compiti normativi specificati nella presente direttiva possono creare un ostacolo al mercato interno, **la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, emettere una raccomandazione o** una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 3.

Emendamento

1. Fatti salvi gli articoli 37 e 45, l'articolo 46, paragrafo 3, l'articolo 47, paragrafo 3, e l'articolo 53, ove **il BEREC o un'autorità nazionale di regolamentazione** rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione o da parte delle altre autorità competenti dei compiti normativi specificati nella presente direttiva possono creare un ostacolo al mercato interno, **e fatte salve le prerogative della Commissione, il BEREC può emettere** una decisione **vincolante** sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva, per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 3, **solo su richiesta di un'autorità nazionale di regolamentazione o in seguito a una denuncia presentata da un'impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in più di uno Stato membro ed è soggetta ad applicazioni divergenti della presente direttiva.**

Or. en

Motivazione

Vi è necessità di semplificare la procedura per aumentarne l'efficacia. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 560

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Viene adottata una decisione nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, tranne che in circostanze eccezionali, entro quattro mesi dal rinvio della questione conformemente al regolamento [xxxx/xxxx/CE (regolamento BEREC)]. La decisione vincolante di cui al paragrafo 1 è motivata e indirizzata alle autorità nazionali di regolamentazione interessate.

Or. en

Motivazione

Vi è necessità di semplificare la procedura per aumentarne l'efficacia. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 561

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nell'assolvimento dei loro

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, nell'assolvimento dei loro

compiti, **tengano nella massima considerazione le raccomandazioni di cui al** paragrafo 1. **L'autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità competente che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.**

compiti, **attuino le decisioni prese a norma dal** paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Vi è necessità di semplificare la procedura per aumentarne l'efficacia. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 562
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione

- dopo almeno due anni dall'adozione di una **raccomandazione della Commissione che tratti della stessa questione**, e

Emendamento

- dopo almeno due anni dall'adozione di una **decisione del BEREC**, e

Or. en

Motivazione

Vi è necessità di semplificare la procedura per aumentarne l'efficacia. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 563
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi *e* migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, **la connettività da punto a punto e il passaggio a un altro fornitore e per** migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 564
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualsiasi norma di cui al paragrafo 1 o al presente paragrafo facilita l'accesso eventualmente necessario ai sensi della presente direttiva, ove possibile.

Or. en

Motivazione

Inestricabilmente connesso ad altri emendamenti.

Emendamento 565
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per ***assicurare che, qualora necessario per la riservatezza, il contenuto delle comunicazioni elettroniche sia criptato da punto a punto per impostazione predefinita, al fine di*** prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza

Or. en

Motivazione

La crittografia dei contenuti di comunicazione da punto a punto per impostazione predefinita è il modo migliore per ridurre efficacemente l'impatto degli incidenti di sicurezza.

Emendamento 566
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si

adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

adottano misure per **assicurare che, qualora necessario per la riservatezza, il contenuto delle comunicazioni elettroniche sia criptato da punto a punto per impostazione predefinita, al fine di** prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

Or. en

Emendamento 567

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per **assicurare che il contenuto delle comunicazioni elettroniche sia criptato da punto a punto per impostazione predefinita, al fine di** gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

Or. en

Motivazione

La crittografia dei contenuti di comunicazione da punto a punto per impostazione predefinita è l'unico modo per ridurre efficacemente l'impatto degli incidenti di sicurezza. Qualsiasi altra

misura difficilmente avrebbe effetto. Inoltre, tale obbligo rappresenterebbe la mera applicazione della direttiva 2002/58/CE, articolo 5, paragrafo 1, che vieta tutte le "forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni (...) ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi".

Emendamento 568

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per ***assicurare che il contenuto delle comunicazioni elettroniche sia criptato da punto a punto per impostazione predefinita, al fine di*** prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 569

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica **basati sul numero** accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le altre reti e gli altri servizi degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

Or. en

Emendamento 570

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non impongono obblighi alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che porterebbero a un indebolimento della sicurezza delle loro reti o dei loro servizi.

Or. en

Emendamento 571

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino senza indebito ritardo all'autorità competente ogni **violazione della** sicurezza che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino senza indebito ritardo all'autorità competente ogni **incidente di** sicurezza che abbia avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Or. en

Emendamento 572

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la misura in cui il funzionamento del servizio è perturbato;

Emendamento

(d) la misura in cui il funzionamento **della rete o** del servizio è perturbato;

Or. en

Emendamento 573

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

(e) **l'incidenza sulle attività economiche e sociali.**

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Vi è necessità di allineare le disposizioni in esame a quelle della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento 574
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'incidenza sulle attività economiche e sociali.

soppresso

Or. en

Emendamento 575
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di rischio particolare di incidenti di sicurezza nelle reti pubbliche di comunicazione o nei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, i fornitori di tali reti o servizi informino i loro utenti finali di tale rischio e di eventuali misure di protezione o rimedi che possono essere intrapresi dagli utenti finali.

Or. en

Emendamento 576
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 al fine di specificare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Gli atti delegati si basano, per quanto possibile, sulle norme europee e internazionali e non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.*

soppresso

Or. en

Emendamento 577
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 al fine di specificare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Gli atti delegati si basano, per quanto possibile, sulle norme europee e internazionali e non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 109 al fine di specificare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano agli obblighi di notifica. Gli atti delegati si basano, per quanto possibile, sulle norme europee e internazionali e non impediscono agli Stati membri di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Quando gli Stati membri impongono obblighi supplementari alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in più Stati membri, essi dovrebbero comunicare tali misure alla Commissione e all'ENISA. L'ENISA assiste gli Stati membri nel coordinare le misure adottate per evitare duplicazioni o requisiti

divergenti che possano creare rischi di sicurezza e ostacoli al mercato interno.

Or. en

Emendamento 578

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Per contribuire all'applicazione coerente delle misure finalizzate alla sicurezza delle reti e dei servizi, entro il ...[data] l'ENISA formula, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione e l'ENISA, orientamenti sui criteri minimi e sugli approcci comuni per quanto riguarda la sicurezza delle reti e dei servizi e la promozione della crittografia da punto a punto.*

Or. en

Emendamento 579

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, le competenti autorità abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti, comprese quelle in materia di misure necessarie per **porre rimedio** a una violazione e termini di attuazione, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al

1. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, le competenti autorità abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti, comprese quelle in materia di misure necessarie per **prevenire** una violazione e termini di attuazione **o porvi rimedio**, alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazioni

pubblico.

elettroniche accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 580

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi **e affinché le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione abbiano la responsabilità di reagire agli incidenti di sicurezza informatica causati da dispositivi che hanno subito un attacco informatico;**

Or. en

Motivazione

I dispositivi (Internet degli oggetti) collegati a Internet in generale si sono dimostrati deboli per contrastare gli incidenti di sicurezza e sono uno strumento comune utilizzato per gli attacchi informatici. Gli Stati membri devono garantire che anche i fornitori di telecomunicazioni esercitino pratiche di pulizia dei dati relativi agli indirizzi.

Emendamento 581

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi

di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi.

di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi **e affinché le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione abbiano la responsabilità di reagire agli incidenti di sicurezza informatica causati da dispositivi che hanno subito un attacco informatico;**

Or. en

Emendamento 582

Patrizia Toia

Proposta di direttiva Articolo 42 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso dello spettro radio o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, al fine di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica e risorse correlate che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati **allo** scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 45, paragrafo 2, nonché:

Emendamento

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso dello spettro radio o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, al fine di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica e risorse correlate che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati **all'effettivo** scopo perseguito **dei diritti d'uso dello spettro radio** e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 45, paragrafo 2, nonché:

Or. en